SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. **336.**

Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1988, n. 128;

Vista la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;

Vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

1. Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali, nonché le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:

a) carni e prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche;

b) prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modifiche;

c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche.

3. Si intende, inoltre per:

a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;

b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;

c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;

d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;

e) trattamento terapeutico: la somministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze ß-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni;

f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 5:

1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;

2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità;

g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale è vietata;

i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non è vietata;

l) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasfomazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;

m) autorità competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

n) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantità e del metodo di prelievo, nonché dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;

o) laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della sanità per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;

p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della sanità per categorie o gruppi di sostanze o residui;

q) sostanza ß-agonista: una sostanza agonista della stimolazione dei beta-adrenorecettori.

Art. 2.

1. È vietato:

a) trasferire, a titolo oneroso o gratuito, stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonché tireostatici, salvo che per l'esercizio di attività autorizzate concernenti la ricerca o la produzione di medicinali per uso umano;

b) trasferire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze ß-agoniste e ad azione estrogena, androgena e gestagena, salvo che per l'esercizio di attività autorizzate concernenti la ricerca o la produzione di medicinali per uso umano o veterinario.

Art. 3.

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, è vietato:

a) somministrare, mediante qualsiasi metodo, ad un animale d'azienda e agli animali d'acquacoltura medicinali contenenti sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, sostanze ß-agoniste nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante;

b) detenere in azienda animali trattati con le sostanze di cui alla lettera *a)*, nonché trasferire a titolo oneroso o gratuito o macellare per il consumo umano animali d'azienda o animali d'acquacoltura che contengono le sostanze di cui alla lettera *a)* o nei quali si sia constatata la presenza di tali sostanze;

c) trasferire, a titolo oneroso o gratuito e per il consumo umano, prodotti trasformati provenienti da animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui alla lettera *a)*;

d) trasferire, a titolo oneroso o gratuito, le carni degli animali di cui alla lettera *b)*;

e) trasformare, trasferire a titolo oneroso o gratuito per il consumo umano, o detenere per la vendita, le carni di cui alla lettera *d).*

2. È vietata la detenzione in azienda di medicinali contenenti sostanze ß-agoniste per l'induzione della tocolisi.

3. È vietata la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera *a),* e all'articolo 2, comma 1, lettera *a).*

Art. 4.

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, è consentito somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:

a) estradiolo-17ß, testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;

b) sostanze ß-agoniste ovvero trenbolone allilico da somministrare per via orale ad equidi o ad animali da compagnia, sempreché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;

c) sostanze ß-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi.

2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettera *a)* e *c)*, deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera *b)*, sotto la sua diretta responsabilità.

3. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un registro vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio; in esso sono annotate le seguenti informazioni:

a) numero progressivo della ricetta di riferimento;

b) natura del trattamento;

c) denominazione del medicinale veterinario;

d) data di inizio e fine trattamento;

e) identificazione degli animali trattati;

f) data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.

4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità competente.

5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, il trattamento terapeutico è vietato negli animali da produzione nonché in quelli da riproduzione a fine carriera.

Art. 5.

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a),* sono consentiti:

a) la somministrazione per fini di trattamento zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena; la somministrazione deve essere effettuata da un veterinario ad animali chiaramente identificati;

b) il trattamento di avannotti d'acquacoltura a scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione androgena.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la quantità di prodotto necessario, procedendo alla registrazione dei medicinali prescritti in conformità a quanto previsto all'articolo 4, comma 3.

3. Il trattamento zootecnico è comunque vietato per gli animali da produzione nonché per gli animali da riproduzione a fine carriera durante il periodo di ingrasso.

4. I trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente o che ne è responsabile, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.

5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

6. In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione ad alto rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

Art. 6.

1. Non possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, medicinali veterinari destinati ad animali d'azienda contenenti:

a) sostanze ormonali che agiscono mediante un effetto deposito oppure il cui tempo di sospensione è superiore a quindici giorni dopo la fine del trattamento nonché i prodotti autorizzati in base a norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CEE) n. 2309/93, le cui condizioni d'uso non sono note e per i quali non esistono reagenti, né esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti;

b) sostanze ß-agoniste, il cui tempo di sospensione è superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.

Art. 7.

1. Qualora siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 e i tempi di sospensione minimi previsti nell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario, è consentito:

a) immettere sul mercato gli animali destinati alla riproduzione o gli animali riproduttori che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui agli articoli 4 e 5, ad eccezione di quelli a fine carriera;

b) apporre la bollatura sanitaria comunitaria sulle carni provenienti dagli animali di cui alla lettera *a).*

2. I cavalli di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad esposizioni, inclusi gli equidi registrati, ai quali sono stati somministrati, per le finalità previste all'articolo 4, medicinali veterinari contenenti trenbolone allilico o sostanze ß-agoniste, possono essere movimentati prima della fine del tempo di sospensione solo se sono state rispettate le condizioni di somministrazione e se la natura e la data del trattamento risultano sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.

3. Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrati medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena ovvero sostanze ß-agoniste, in conformità alle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 5, possono essere immessi sul mercato per il consuno umano solo se è stato rispettato, prima della macellazione, il tempo di sospensione previsto nell'autorizzazione di immissione in commercio del medicinale veterinario.

Art. 8.

1. Fatte salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, le imprese che producono, acquistano o, comunque, com-

mercializzano sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena, gestagena o sostanze ß-agoniste devono conservare un registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali le hanno acquistate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite, su richiesta, alla competente autorità, su stampa, se la registrazione è effettuata con sistema computerizzato.

Art. 9.

1. Qualora dall'esito dei controlli effettuati su animali o prodotti provenienti da un altro Stato membro risulti il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte dello Stato membro di origine degli animali o dei prodotti sottoposti a controllo, si applicano le disposizioni in materia di mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri.

Art. 10.

1. È vietato importare, anche da Paesi terzi inseriti negli elenchi comunitari da cui è autorizzata l'importazione:

a) animali da azienda o d'acquacoltura cui siano stati somministrati:

1) per qualsiasi via o metodo, sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* o prodotti contenenti tali sostanze;

2) sostanze o prodotti contenenti sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, salvo che tale somministrazione sia effettuata nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste dagli articoli 4, commi 1 e 6, 5, commi 1 e 3, e 7, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e nel rispetto dei tempi di sospensione ammessi nelle raccomandazioni internazionali;

b) carni o prodotti ottenuti da animali la cui importazione è vietata ai sensi della lettera *a).*

Capo II

PIANI DI SORVEGLIANZA PER LA RICERCA DEI RESIDUI O DELLE SOSTANZE

Art. 11.

1. La sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di quello di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio è effettuata secondo le disposizioni del presente capo.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dei relativi bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).

Art. 12.

1. Il Ministero della sanità, fatte salve le norme più specifiche applicabili nel campo del controllo della nutrizione degli animali, coordina l'esecuzione della ricerca di cui all'articolo 11.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della sanità:

a) aggiorna annualmente il piano di cui all'articolo 13;

b) coordina le attività dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui e tutti i servizi che effettuano comunque il controllo sull'uso delle sostanze o dei prodotti negli allevamenti;

c) raccoglie le informazioni neccssarie per la valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti;

d) trasmette alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni e i risultati di cui alla lettera *c)*, compresi quelli relativi alle indagini in corso.

Art. 13.

1. Il Ministero della sanità, aggiorna entro il 31 marzo di ogni anno, in base all'esperienza maturata negli anni precedenti e alle eventuali osservazioni della Commissione europea, il piano per la ricerca delle categorie di residui o di sostanze di cui all'allegato II, approvato dalla stessa Commissione con decisione 98/390/CE del 20 maggio 1998.

2. Il Ministero della sanità informa ogni sei mesi la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano; l'esito dell'esecuzione del piano è pubblico.

Capo III

AUTOCONTROLLO E CORRESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

Art. 14.

1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a),* se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.

2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un piano di autocontrollo aziendale al fine di:

a) accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario, soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati;

b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti nello stabilimento non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati;

c) assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non con-

tengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati.

3. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 può commercializzare soltanto:

a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;

b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;

c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere *a)* e *b).*

4. Ferme restando le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato dei prodotti:

a) il Ministro della sanità, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le politiche agricole, stabilisce linee guide per disciplinare le modalità della sorveglianza sulla qualità della filiera produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate, anche mediante rafforzamento delle misure di autosorveglianza da introdurre nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità;

b) il Ministero per le politiche agricole cura l'introduzione, nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità, di misure di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini dell'applicazione del presente decreto. Dell'avvenuta introduzione viene data comunicazione al Ministero della sanità.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali, tenuto conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad un sistema di autosorveglianza o di filiera produttiva.

Art. 15.

1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.

2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.

3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto dal decreto legislativo n. 119 del 1992, è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.

4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.

5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorità competente e, in particolare, al veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.

6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo non inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:

a) numero, specie e categoria degli animali;

b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;

c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;

d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5 nonché con alimenti medicamentosi e specialità medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;

e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera *d).*

Capo IV

CONTROLLI UFFICIALI

Art. 16.

1. Fatti salvi i controlli effettuati nel quadro dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 13 ed i controlli previsti da specifiche normative, le autorità competenti procedono a controlli ufficiali per sondaggio:

a) nella fase di fabbricazione delle sostanze di cui all'allegato I, categoria A, nonché nelle fasi di manipolazione, di magazzinaggio, di trasporto, di distribuzione, di vendita o di acquisto delle stesse;

b) nella fase della catena di produzione e di distribuzione degli alimenti per animali;

c) durante il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.

2. I controlli di cui al comma 1 mirano segnatamente a rilevare la detenzione o la presenza di sostanze o prodotti vietati che potrebbero essere somministrati ad animali per fini di ingrasso ovvero il trattamento illecito degli animali.

3. I controlli previsti allo stabilimento di macellazione o all'atto della prima vendita degli animali di acquacoltura e dei prodotti della pesca possono essere ridotti per tener conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad una rete di sorveglianza epidemiologica o ad un sistema di sorveglianza sulla qualità di cui all'articolo 14, comma 4.

Art. 17.

1. I controlli di cui al presente decreto sono eseguiti dalle autorità competenti senza preavviso.

2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione deve agevolare le ispezioni prima della macellazione e, in particolare, assistere il veterinario ufficiale o il personale ausiliario per tutte le relative operazioni.

Art. 18.

1. L'autorità competente:

a) in caso di presunto trattamento illecito, invita il proprietario, il detentore degli animali o il veterinario che ha in cura gli animali a fornire tutti i documenti che motivano la natura del trattamento;

b) qualora a seguito di un'indagine sospetti o abbia conferma di un trattamento illecito, dispone tempestivamente controlli:

1) per sondaggio, sugli animali nelle aziende di origine o di provenienza, anche mediante prelievi di campioni, al fine, in particolare, di rivelare tale trattamento e soprattutto eventuali tracce di impianti;

2) volti a rilevare la presenza di sostanze il cui uso è vietato, ovvero di sostanze o prodotti non autorizzati, nelle aziende agricole in cui gli animali sono allevati, detenuti o ingrassati, nonché nelle aziende ad esse collegate, o nelle aziende di origine o di provenienza degli animali. A tal fine devono essere effettuati campioni ufficiali di acqua di abbeveraggio e di alimenti per animali;

3) per sondaggio sugli alimenti per animali nelle aziende di origine o di provenienza e sull'acqua di abbeveraggio o, nelle acque di cattura, per gli animali di acquacoltura;

4) di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*;

5) necessari a chiarire l'origine delle sostanze o prodotti non autorizzati o quella degli animali trattati;

c) in caso di superamento dei limiti massimi di residui ovvero di traccia di sostanza o di prodotto non autorizzato, procede ad ogni azione ed indagine utile sulla base del rilevamento effettuato.

Art. 19.

1. Il laboratorio nazionale di riferimento per i residui nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve:

a) coordinare le attività dei laboratori autorizzati per effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i metodi d'analisi;

b) assistere il Ministero della sanità nell'organizzazione del piano;

c) organizzare periodicamente prove comparative;

d) garantire l'osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei compiti loro attribuiti;

e) garantire la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;

f) assicurare al proprio personale la possibilità di partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dalla Commissione europea o dai laboratori comunitari di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti.

2. I laboratori comunitari di riferimento sono quelli indicati nell'allegato V, capitolo 1; le competenze e le condizioni di attività di tali laboratori sono definite nell'allegato V, capitolo 2.

Art. 20.

1. I prelievi ufficiali di campioni devono essere eseguiti conformemente agli allegati III e IV ed essere esaminati in laboratori autorizzati; le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonché i metodi di routine e di riferimento per l'analisi degli stessi sono stabiliti in sede comunitaria; al momento di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad una specie le cui carni o i cui prodotti siano destinati al consumo umano, il Ministero della sanità trasmette ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2377/90.

2. Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, i risultati positivi constatati mediante un metodo di routine devono essere confermati con i metodi di riferimento di cui al comma 1, eventualmente da un altro laboratorio autorizzato.

3. In caso di contestazione dei risultati delle analisi deve essere effettuata un'ulteriore analisi dal laboratorio nazionale di riferimento per la sostanza o il residuo di causa, con spese a carico dell'interessato.

4. In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai metodi diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.

Art. 21.

1. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in conformità dell'articolo 20 diano risultati positivi, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per individuare l'animale e l'azienda d'origine o di provenienza e per ottenere le necessarie precisazioni circa l'analisi e i suoi risultati; inoltre, dispone un'indagine presso l'azienda d'origine o di provenienza, al fine di determinare le cause della presenza di residui nonché un'indagine sulla origine delle sostanze o dei prodotti non autorizzati o di sostanze autorizzate utilizzate illecitamente, nelle fasi, secondo i casi, di fabbricazione, di movimentazione, di magazzinaggio, di trasporto, di somministrazione, di distribuzione o della vendita ovvero qualsiasi altra indagine supplementare ritenuta

necessaria; dispone, infine, per l'identificazione degli animali su cui sono stati effettuati i prelievi e che gli stessi non possano in alcun caso lasciare l'azienda finché non siano disponibili i risultati dei controlli.

2. Se dai risultati dei controlli effettuati risulta la necessità di un'indagine o di un'azione in uno o più Stati membri o in uno o più Paesi terzi, il Ministero della sanità informa gli altri Stati membri e la Commissione europea.

Art. 22.

1. Qualora si constati un trattamento illecito l'autorità competente sottopone a sequestro gli allevamenti sottoposti alle indagini di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, dispone che tutti gli animali interessati siano muniti di un contrassegno o di un'identificazione ufficiale e ordina un prelievo di campioni ufficiali su un insieme di animali statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute.

Art. 23.

1. Qualora si riscontri il superamento dei limiti massimi di residui, l'autorità competente:

a) effettua un'indagine nell'azienda di origine o di provenienza, a seconda dei casi, per stabilire le cause di tale superamento;

b) prende, in base ai risultati dell'indagine, le misure necessarie per la tutela della sanità pubblica, compreso eventualmente il divieto di uscita degli animali o dei prodotti dall'azienda o dallo stabilimento di cui trattasi per un periodo determinato.

2. In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi dei residui sia negli animali che nei prodotti immessi in commercio da parte di allevatori o di stabilimenti di prima trasformazione, l'autorità competente deve procedere:

a) ad un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda o dello stabilimento per un periodo di almeno sei mesi, con sequestro dei prodotti o carcasse in attesa dei risultati dell'analisi dei campioni prelevati;

b) se i risultati di cui alla lettera *a)* evidenziano un superamento del limite massimo di residui, al ritiro dal consumo umano delle carcasse o dei prodotti e al loro trattamento ai sensi del decreto legislativo n. 508 del 1992.

Art. 24.

1. Qualora l'analisi di un campione ufficiale riveli un trattamento illecito ovvero il superamento dei limiti massimi di residui che riguardi animali o prodotti di origine animale spediti verso un altro Stato membro, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato membro, il Ministero della sanità dispone per l'applicazione all'azienda o allo stabilimento di origine o di provenienza delle misure previste all'articolo 21, comma 1, e agli articoli 22 e 23 nonché per l'applicazione delle misure previste al capo V.

2. Se i casi di cui al comma 1 riguardano animali o prodotti provenienti da un Paese terzo il Ministero della sanità ne informa la Commissione europea.

Capo V

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI INFRAZIONE

Art. 25.

Gli animali dell'azienda sottoposta a indagine, durante il periodo di sequestro previsto all'articolo 22, possono lasciare l'azienda d'origine solo sotto controllo ufficiale; a tal fine, l'autorità competente prende le misure appropriate in funzione della natura delle sostanze individuate.

2. Qualora, a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'articolo 22, sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente:

a) dispone l'immediato abbattimento, in loco ovvero nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti positivi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

b) procede ad un prelievo di campioni su tutte le partite sospette di animali dell'azienda sotto indagine.

3. Se risulta positiva almeno la metà dei prelievi effettuati sul campione rappresentativo ai sensi dell'articolo 22, l'autorità competente ordina l'abbattimento di tutti gli animali sospetti presenti nell'azienda.

4. Per un periodo di almeno dodici mesi successivo all'esecuzione della misura di cui al comma 3, le aziende appartenenti al medesimo allevatore sono sottoposte ad un controllo ufficiale più rigoroso per la ricerca dei residui; in tal caso,vengono meno i benefici di cui all'articolo 14, comma 6, derivati dal sistema organizzato di autosorveglianza cui eventualmente l'allevatore aderisce.

5. Sono sottoposti a controlli ufficiali supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 16, le aziende e gli stabilimenti:

a) che forniscono animali e alimenti per animali all'azienda di cui al comma 1;

b) appartenenti alla stessa catena di fornitori delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera *a)*.

Art. 26.

1. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, se sospetta che gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito o che hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non è stato rispettato il periodo di sospensione, dispone:

a) che gli animali siano macellati separatamente;

b) il sequestro delle carcasse e delle frattaglie, procedendo ai prelievi di campioni necessari a rivelare dette sostanze;

c) nel caso di risultati positivi, l'invio delle carcasse e delle frattaglie a uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria.

2. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non è stato rispettato il periodo di sospensione, ne differisce la macellazione.

3. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito, ne dispone l'abbattimento e l'invio alla distruzione o, se consentito, ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria.

4. Se il trattamento illecito di cui al comma 1 è confermato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 27.

1. Il personale, il responsabile dello stabilimento di macellazione e il privato, proprietario dello stabilimento di macellazione, nonché il proprietario o il detentore degli animali sono tenuti a cooperare e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché nel corso delle indagini e dei controlli previsti dal presente decreto.

Capo VI

IMPORTAZIONI

Art. 28.

1. Il Ministero della sanità informa annualmente la Commissione europea circa i risultati dei controlli di residui effettuati sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

2. Quando dai controlli di cui al comma 1, effettuati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si rileva che sono stati utilizzati prodotti o sostanze non autorizzati per il trattamento degli animali di una determinata partita o si constata la presenza di tali prodotti o sostanze in una partita, o parte di essa, originaria di uno stesso stabilimento il Ministero della sanità ne informa la Commissione europea.

3. Nei casi di cui al comma 2, anche se la rilevazione è riscontrata in un altro Stato membro, il Ministero della sanità dispone per il rafforzamento dei controlli su tutte le partite di animali o di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine devono essere bloccate al posto di ispezione frontaliera, con contestuale deposito a titolo di acconto, da parte dello speditore o del suo mandatario, di una somma pari al 50% delle spese previste per il controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione rappresentativo di dette partite.

4. Quando dai controlli di cui al comma 3 risulta la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o di loro residui, l'autorità competente dispone, in funzione della natura dell'infrazione constatata e del rischio associato a tale infrazione, la distruzione o il respingimento di detta partita, senza diritto ad alcun indennizzo o compensazione da parte dello speditore o del suo mandatario.

5. Il Ministero della sanità informa la Commissione europea, del risultato dei controlli rafforzati di cui al comma 3.

Capo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29.

1. Il Ministro della sanità, con uno o più decreti, stabilisce:

a) le specialità medicinali da impiegare ai fini previsti dagli articoli 4 e 5 nonché le relative condizioni di utilizzazione, in particolare, il tempo di sospensione necessario;

b) i mezzi di identificazione degli animali trattati;

c) il modello della dichiarazione di scorta per gli animali destinati allo stabilimento di macellazione;

d) le indicazioni che devono essere riportate sulla ricetta medico-veterinaria;

e) i livelli fisiologici massimi delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena, di natura endogena, presenti negli animali.

2. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, restano in vigore i decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dell'articolo 7, comma 3, dell'articolo 13, comma 4 e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

Art. 30.

1. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 26, limitatamente alle ipotesi di conferma o di accertato utilizzo nonché degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25, sono a carico del titolare dell'azienda o dello stabilimento, non pubblici, o del detentore degli animali o dei prodotti.

2. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 28 e 31, comma 2, sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

3. Sono a carico del proprietario, senza alcun indennizzo, né altra forma compensatoria, le spese per il trasporto, la macellazione e la distruzione coatta degli animali o dei prodotti risultati positivi.

Art. 31.

1. Qualora il Ministero della sanità ritenga che i controlli previsti dal presente decreto non siano correttamente eseguiti in un altro Stato membro, informa, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, l'autorità centrale di detto Stato membro affinché questa svolga le opportune indagini e prenda le misure necessarie che devono essere comunicate, unitamente alle decisioni prese e alle relative motivazioni, al Ministero della sanità.

2. Nel caso in cui il Ministero della sanità ritenga non sufficiente quanto comunicato dallo Stato membro ai sensi del comma 1, richiede allo stesso ulteriori interventi che possono comprendere una visita congiunta in loco senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea sia i problemi insorti che le specifiche soluzioni adottate; in caso di mancato accordo il Ministero della sanità chiede alla Commissione europea di incaricare un esperto affinché emetta un parere di merito e, in attesa di tale parere può disporre controlli specifici sulle partite di merce provenienti dagli stabilimenti o dagli allevamenti in questione, applicando, in caso di esito positivo dei controlli disposti, misure sanitarie cautelari che garantiscano la tutela della salute pubblica e della sanità animale. Eventuali ulteriori misure, da adottarsi secondo procedura comunitaria, sono eseguite tenuto conto del parere reso dall'esperto.

Art. 32.

1. È punita con l'arresto da tre mesi a tre anni o con l'ammenda da lire cinquantamilioni a lire duecentomilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2; 3, comma 1; 4, commi 5 e 6; 5, commi 3 e 5; 7, comma 3; 10; 14, comma 3.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione delle condizioni prescritte dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e all'articolo 5, comma 1, per l'esercizio delle deroghe ai divieti previsti dagli articoli 2 e 3.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire diecimilioni a lire sessantamilioni, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7, comma 2; 14, commi 1 e 2.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e 4; 5, comma 4; 8, comma 1; 15, commi 1, 2, 3 e 6.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duemilioni a lire dodicimilioni la violazione della disposizione di cui all'articolo 27.

Art. 33.

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 32, il proprietario o il responsabile dello stabilimento di macellazione che contribuisce a dissimulare l'uso di sostanze vietate, è escluso dalla concessione degli aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi.

2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 32, l'accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comporta la sospensione delle autorizzazioni o dei riconoscimenti ufficiali rilasciati, per tutto il periodo di durata dei controlli ufficiali supplementari disposti, e, in caso di recidiva, la revoca di tali provvedimenti.

Art. 34.

1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 15.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO I

CATEGORIA A — **Sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate**

1) Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri

2) Agenti antitiroidei

3) Steroidi

4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)

5) β-agonisti

6) Sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990

CATEGORIA B — **Medicinali veterinari**[1] **e agenti contaminanti**

1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni

2) Altri prodotti medicinali veterinari

a) Antielmintici
b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli
c) Carbammati e piretroidi
d) Tranquillanti
e) Antinfiammatori non steroidei (AINS)
f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica

3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente

a) Composti organoclorurati, compresi i PCB
b) Composti organofosforati
c) Elementi chimici
d) Micotossine
e) Coloranti
f) Altri

---

[1] Comprese le sostanze non registrate utilizzabili a fini veterinari.

ALLEGATO II

CATEGORIA DI RESIDUI O DI SOSTANZE DA RICERCARE A SECONDA DEL TIPO DI ANIMALI, LORO ALIMENTI E ACQUA DI ABBEVERAGGIO E DEL TIPO DI PRODOTTI ANIMALI DI ORIGINE PRIMARIA

Tipo di animali Prodotti animali Categoria di sostanze	Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina	Volatili da cortile	Animali d'acquacoltura	Latte	Uova	Carni di coniglio e di selvaggina selvatica Selvaggina d'allevamento (*)	Miele
A 1	X	X	X			X	
2	X	X				X	
3	X	X	X			X	
4	X	X				X	
5	X	X				X	
6	X	X	X	X	X	X	
B 1	X	X	X	X	X	X	X
2a	X	X	X	X		X	
b	X	X			X	X	
c	X	X				X	X
d	X						
e	X	X		X		X	
f							
3a	X	X	X	X	X	X	X
b	X			X			X
c	X	X	X	X		X	X
d	X	X	X	X			
e			X				
f							

(*) La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici.

ALLEGATO III

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

1. Il piano di sorveglianza dei residui mira ad esaminare e porre in evidenza le ragioni dei rischi di residui nei prodotti alimentari di origine animale a livello degli allevamenti, dei mattatoi, delle industrie lattiero-casearie, degli stabilimenti di produzione e trasformazione del pesce e dei centri di raccolta e imballaggio delle uova.

   I campioni ufficiali devono essere prelevati conformemente al corrispondente capitolo dell'allegato IV.

   Indipendentemente dal luogo di raccolta dei campioni ufficiali, il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana. Gli Stati membri devono adottare ogni precauzione atta a garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante.

2. Per quanto riguarda le sostanze della categoria A, la sorveglianza deve ricercare i casi rispettivamente di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate. L'azione di siffatto campionamento deve essere concentrata secondo le disposizioni previste nel corrispondente capitolo dell'allegato IV.

   I campioni devono essere mirati, tenendo conto dei seguenti criteri minimi: sesso, età, specie, sistema di ingrasso, qualsiasi informazione di cui disponga lo Stato membro e qualsiasi prova di impiego scorretto o abuso di sostanze di questa categoria.

   I dettagli dei criteri di controllo mirato saranno stabiliti dalla decisione della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda le sostanze della categoria B, la sorveglianza deve in particolare avere per oggetto il controllo della conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, e dei residui di antiparassitari con i livelli massimi di cui all'allegato III della direttiva 86/363/CEE nonché il controllo della concentrazione degli agenti contaminanti per l'ambiente.

   A meno che il prelievo casuale dei campioni possa essere debitamente motivato dagli Stati membri al momento della presentazione alla Commissione dei rispettivi piani nazionali di sorveglianza, tutti i campioni devono essere mirati secondo criteri fissati dalla decisione della Commissione di cui all'articolo 20, comma 1.

ALLEGATO IV

LIVELLI E FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO

L'obiettivo del presente allegato è definire il numero minimo di animali che devono essere sottoposti a campionamento.

Ciascuno dei campioni può essere analizzato per individuare la presenza di una o più sostanze.

CAPITOLO 1

Bovini, suini, ovini, caprini, equini

1. Bovini

Il numero minimo di animali da controllare annualmente per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,4 % dei bovini macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:

Categoria A: 0,25 % ripartiti come segue:

— la metà dei campioni deve essere prelevata nell'allevamento su animali vivi; in deroga, il 25 % dei campioni analizzati per la ricerca delle sostanze della categoria A 5 possono essere prelevati da materiali appropriati (alimenti per animali, acqua di abbeveraggio . . .),

— la metà dei campioni deve essere prelevata nel mattatoio.

Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5 % del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente deve essere attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 0,15 %

Il 30 % dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B 1.

Il 30 % dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B 2.

Il 10 % dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B 3.

Il rimanente deve essere attribuito secondo la situazione dello Stato membro.

2. Suini

Il numero di animali da sottoporre a controllo annualmente per qualsiasi tipo di residui o sostanze deve essere almeno pari allo 0,05 % dei suini macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:

Categoria A: 0,02 %

Per gli Stati membri che procedono al prelievo di campioni nel mattatoio, devono essere effettuate, a livello dell'azienda, analisi complementari circa l'acqua potabile, gli alimenti per gli animali, gli escrementi o qualsiasi altro parametro appropriato.

In questo caso, il numero minimo di allevamenti suini da visitare annualmente deve rappresentare almeno un allevamento per 100 000 suini macellati l'anno precedente.

Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5 % del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 0,03 %

Deve essere seguita la stessa suddivisione per le sottocategorie previste per i bovini. Il rimanente sarà attribuito secondo la situazione dello Stato membro.

3. **Montoni e capre**

Il numero di animali da sottoporre a controllo per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,05 % dei montoni e capre di età superiore a tre mesi macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:

Categoria A: 0,01 %

Ogni sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5 % del numero totale dei campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 0,04 %

Per le sottocategorie deve essere seguita la stessa suddivisione prevista per i bovini. Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza dello Stato membro.

4. **Equini**

Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione dei problemi individuati.

CAPITOLO 2

Polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame

Un campione comprende uno o più animali secondo le esigenze dei metodi analitici.

Per ciascuna categoria di volatili considerata (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini e altro pollame) il numero minimo di campioni all'anno deve essere almeno pari a 1 per 200 tonnellate della produzione annuale (peso morto), con un minimo di cento campioni per ciascuna categoria di sostanza se la produzione annua della categoria di volatili considerata è superiore a 5 000 tonnellate.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

Categoria A: 50 % dei campioni totali

L'equivalente di un quinto di tali campioni deve essere prelevato a livello dell'azienda.

Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5 % del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 50 % dei campioni totali,

il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 1,

il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 2,

il 10 % deve verificare le sostanze della categoria B 3.

Il rimanente sarà attribuito secondo la situazione dello Stato membro.

CAPITOLO 3

Prodotti dell'acquacoltura

1. **Pesci di allevamento**

Un campione è costituito da uno o più pesci, a seconda della dimensione del pesce considerato e delle esigenze del metodo analitico.

Gli Stati membri devono almeno rispettare i livelli e le frequenze di campionamento qui di seguito indicati, in base alla produzione annuale di pesci d'allevamento (espressa in tonnellate).

Il numero minimo di campioni raccolti annualmente deve essere almeno pari a 1 per 100 tonnellate della produzione annua.

Le sostanze ricercate e i campioni selezionati per l'analisi dovranno essere scelti in base all'impiego previsto di tali sostanze.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

Categoria A: un terzo del totale dei campioni:

tutti i campioni devono essere prelevati nell'azienda, su pesci in tutte le fasi dell'allevamento[1], compresi pesci pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo.

Categoria B: due terzi del totale dei campioni:

il prelievo di campioni deve essere effettuato:

a) preferibilmente nell'azienda, su pesci pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo;

b) nello stabilimento di trasformazione o a livello della vendita all'ingrosso, su pesci freschi, a condizione di potere, in caso di risultati positivi, risalire all'azienda di origine dei pesci («tracing back»).

In tutti i casi i campioni prelevati nell'azienda devono essere raccolti in base ad un minimo del 10% dei luoghi di produzione registrati.

2. Altri prodotti dell'acquacoltura

Se gli Stati membri hanno motivi per ritenere che prodotti veterinari o prodotti chimici sono utilizzati per altri prodotti dell'acquacoltura oppure quando si sospetti una contaminazione dell'ambiente, tali specie devono essere incluse nel piano di prelievo proporzionalmente alla rispettiva produzione come campioni supplementari rispetto a quelli prelevati per i pesci di acquacoltura.

---

(1) Per gli allevamenti in mare, in cui le condizioni di prelievo possono essere particolarmente difficili, si possono prelevare campioni negli alimenti in sostituzione dei campioni sui pesci.

ALLEGATO V

Capitolo 1

I seguenti laboratori sono designati quali laboratori di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze.

a) Per i residui indicati nell'allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4 e categoria B 2 d) e 3 d):

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
A. van Leeuwenhoeklaan 9
NL-3720 BA Bilthoven

b) Per i residui indicati nell'allegato I, categoria B 1 e 3 e) e i residui di carbodox e olaquindox:

Laboratoires des Médicaments vétérinaires
(CNEVA-LMV)
La Haute Marche, Javene
F-35135 Fougères

c) Per i residui indicati nell'allegato I, categoria A 5 e categoria B 2 a), b), e):

Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)
Diedersdorfer Weg 1
D-12277 Berlino

d) Per i residui indicati nell'allegato I, categoria B 2, c) e 3 a), b), c):

Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena 299
I-00161 Roma

Le sostanze della categoria A 6 e delle categorie B 2 f) e 3 f) sono attribuite ai laboratori comunitari di riferimento designati, secondo la loro azione farmacologica.

Capitolo 2

Le competenze e le condizioni di attività dei laboratori comunitari di riferimento per quanto riguarda la ricerca di residui negli animali vivi, loro escrementi, liquidi biologici e tessuti, nei prodotti di origine animale, nell'alimentazione e acqua di abbeveraggio degli animali, sono le seguenti.

1. I compiti dei laboratori comunitari di riferimento sono:

   a) promuovere e coordinare la ricerca di nuovi metodi di analisi e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi compiuti nel settore dei metodi e dei materiali di analisi;

   b) assistere i laboratori nazionali di riferimento per i residui a porre in essere un sistema adeguato di garanzia della qualità basato sui principi di buona prassi di laboratorio (GLP) e sui criteri EN 45 000;

   c) approvare i metodi convalidati come metodi di riferimento da integrare in una serie di metodi;

   d) fornire ai laboratori nazionali di riferimento i metodi analitici di routine riconosciuti durante la procedura di fissazione di limiti massimi di residui;

   e) fornire ai laboratori nazionali di riferimento i dettagli dei metodi analitici e le prove comparative da effettuare e comunicare loro i risultati di queste ultime;

   f) fornire ai laboratori nazionali, che ne fanno richiesta, un parere tecnico sull'analisi delle sostanze per le quali sono stati designati come laboratori comunitari di riferimento;

   g) organizzare prove comparative a beneficio dei laboratori nazionali di riferimento, con una frequenza di prove determinata d'intesa con la Commissione. Ai fini di tali prove, i laboratori comunitari di riferimento devono distribuire bianchi campioni e campioni contenenti quantità note dell'analisi da analizzare;

   h) identificare e quantificare i residui nel caso in cui un risultato d'analisi dia luogo a contestazione tra Stati membri;

   i) organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per gli esperti dei laboratori nazionali;

j) apportare assistenza tecnica e scientifica alla Commissione, ivi incluso il programma delle norme, misure e prove;

k) compilare e inviare alla Commissione una relazione annuale sulle attività;

l) collaborare, nel settore dei metodi e dei materiali d'analisi, con i laboratori nazionali di riferimento designati dai paesi terzi nel quadro dei piani di sorveglianza di cui all'articolo 13.

2. Per poter svolgere i compiti indicati al punto 1, i laboratori comunitari di riferimento devono soddisfare i seguenti requisiti di minima:

a) essere stati designati come laboratorio nazionale di riferimento in uno Stato membro;

b) disporre di personale qualificato che possegga una conoscenza sufficiente delle tecniche applicate nell'analisi dei residui per i quali essi sono stati designati come laboratori comunitari di riferimento;

c) disporre delle attrezzature e delle sostanze necessarie per effettuare le analisi di cui sono incaricati;

d) disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa;

e) disporre di una capacità in materia di informatica sufficiente per realizzare i lavori statistici derivanti dal trattamento dei risultati ed essere in grado di comunicare rapidamente tali dati e altre informazioni ai laboratori nazionali di riferimento e alla Commissione;

f) garantire l'osservanza, da parte del proprio personale, del carattere riservato di taluni argomenti, risultati o comunicazioni;

g) possedere una sufficiente conoscenza delle norme e delle prassi internazionali;

h) disporre di un elenco aggiornato dei materiali di riferimento certificati e dei materiali di riferimento detenuti dall'Istituto dei materiali di riferimento e misure, nonché un elenco aggiornato dei fabbricanti e rivenditori di tali materiali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)».

— La direttiva n. 96/22/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 125 del 23 maggio 1996.

— La direttiva n. 81/602/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 222 del 7 agosto 1981.

— La direttiva n. 88/146/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 070 del 16 marzo 1988.

— La direttiva n. 88/229/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 128 del 21 maggio 1988.

— La direttiva n. 96/23/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 125 del 23 maggio 1996.

— La direttiva n. 85/358/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 191 del 23 luglio 1985.

— La direttiva n. 86/469/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 275 del 26 settembre 1986.

— La decisione 89/187/CEE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 066 del 10 marzo 1989, stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva n. 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche.

— La decisione 91/664/CEE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 368 del 31 dicembre 1991, designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze.

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, concerne: «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari».

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, concerne: «Attuazione della direttiva n. 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica».

— Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concerne: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: «Attuazione delle direttive n. 91/497/CEE e n. 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche».

— Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, concerne: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 92/116/CEE che modifica la direttiva n. 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, concerne: «Attuazione della direttiva n. 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, ha ad oggetto: «Regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, reca: «Attuazione della direttiva n. 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi».

— Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, si veda in nota alle premesse.

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, concerne: «Attuazione delle direttive n. 89/662/CEE e n. 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

— Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 633, concerne: «Attuazione della direttiva n. 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A,* sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE».

— Per quanto concerne il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota alle premesse. Il titolo IV del suddetto D.Lgs. (articoli 112-127) ha ad oggetto i servizi alla persona e alla comunità, mentre il capo I del medesimo titolo tratta di tutela della salute.

Nota all'art. 5:

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne: «Attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE».

Note all'art. 6:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, si veda in nota all'art. 1. L'art. 3 del suddetto decreto così recita:

«Art. 3. — Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità oppure dalla Commissione europea a norma del regolamento (CEE) 2309/93. Il Ministero della sanità, tuttavia:

a) quando la situazione sanitaria lo richiede, può autorizzare la commercializzazione o la somministrazione agli animali di medicinali veterinari, che sono stati autorizzati da un altro Stato membro in base alle disposizioni comunitarie;

b) in caso di malattie epidemiche gravi, consente temporaneamente l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica, senza preventiva autorizzazione di immissione sul mercato, in mancanza di medicinali appropriati e dopo avere informato la Commissione delle Comunità europee delle condizioni di impiego particolareggiato.

2. L'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari destinati alla somministrazione ad animali le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano non può essere concessa a meno che:

a) l'impiego della sostanza o delle sostanze farmacologicamente attive contenute nel medicinale veterinario sia già stato autorizzato in altri medicinali veterinari dal Ministro della sanità alla data del 31 dicembre 1991;

b) la sostanza o le sostanze farmacologicamente attive siano incluse negli allegati I, II o III del regolamento CEE 2377/90 del Consiglio della Comunità europea del 26 giugno 1990.

3. È vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *l),* effettuate conformemente alla normativa vigente; la commercializzazione di alimenti ottenuti da animali trattati nel corso delle sperimentazioni può avvenire solo se è stato accertato dall'autorità sanitaria che tali alimenti non contengono residui che possano costituire un rischio per la salute umana.

4. Fatte salve le norme più severe è richiesta ricetta non ripetibile rilasciata da un medico veterinario per fornire al pubblico i seguenti medicinali:

a) medicinali, la cui fornitura o utilizzazione è soggetta a restrizioni in applicazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie;

b) medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:

1) le specie a cui è destinato il farmaco;

2) la persona che somministra il medicinale agli animali;

3) il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale trattato;

4) l'ambiente;

c) medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono derivare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;

d) formule magistrali destinate agli animali;

e) nuovi medicinali veterinari contenenti un principio attivo la cui utilizzazione nei medicinali veterinari è autorizzata da meno di cinque anni, salvo eventuali deroghe che il Ministero della sanità può stabilire all'atto del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio se, tenuto conto delle informazioni fornite dal richiedente o dell'esperienza acquisita mediante l'utilizzazione del prodotto, accerti che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d).*

4-*bis.* Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo della ricetta.

5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza, il medico veterinario può somministrare ad uno o più animali che in una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero ad animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:

a) un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato in Italia per un'altra specie animale o per altri animali della stessa specie, ma per un'altra affezione;

b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, è soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;

c) se il medicinale di cui alla lettera *b)* non esiste e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente alle indicazioni contenute nella prescrizione veterinaria.

6. Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, può contenere soltanto sostanze presenti in un medicinale veterinario autorizzato per essi e il medico veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i tempi di attesa, a meno che non siano indicati sul medicinale impiegato per le specie interessate, non possono essere inferiori per le uova e per il latte, a sette giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso e frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce, a 500 gradi/giorno; alla vendita di tale medicinale si applica l'art. 32, comma 3. Per tipologie particolari di allevamento di animali la cui carne e i cui prodotti sono designati al consumo umano, il Ministero della sanità può dettare norme integrative sull'uso dei medicinali veterinari connesse alle caratteristiche dei medicinali stessi.

7. Il medico veterinario, qualora il medicinale sia somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli animali sono stati esaminati, identificazione del proprietario, il numero di animali trattati, la diagnosi clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

8. In deroga ai commi 3 e 4, è consentito ai medici veterinari stabiliti in un altro Stato membro, che esercitano la professione nel territorio italiano, portare e somministrare piccoli quantitativi di medicinali veterinari già preparati che non superino il fabbisogno quotidiano, esclusi comunque quelli dotati d'azione immunologica, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione alla commercializzazione sia stata concessa dalle competenti autorità dello Stato membro in cui il medico veterinario è stabilito;

b) i medicinali veterinari siano trasportati dal medico veterinario nell'imballaggio d'origine del produttore;

c) i medicinali suddetti, se somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, abbiano una composizione qualitativamente e quantitativamente identica, per quanto riguarda i principi attivi, a quella dei prodotti il cui impiego è stato autorizzato;

d) il medico veterinario si tenga al corrente delle buone prassi veterinarie seguite nello Stato membro dove presta servizio; egli provvede affinché sia rispettato il tempo di attesa specificato sull'etichetta del medicinale veterinario, a meno che ragionevolmente sappia che, per osservare tali buone prassi veterinarie, dovrebbe essere indicato un tempo di attesa più lungo;

e) il medico veterinario non fornisce alcun medicinale veterinario al proprietario od al custode degli animali trattati;

f) il medico veterinario registri in modo dettagliato gli animali trattati, la diagnosi, i medicinali veterinari somministrati, il loro dosaggio, la durata del trattamento ed il tempo d'attesa applicato; queste registrazioni vanno tenute a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno tre anni;

g) la varietà e la quantità di medicinali veterinari detenuti dal medico veterinario non superino quelle generalmente necessarie per le esigenze quotidiane di una buona prassi veterinaria.

8-*bis.* I medicinali veterinari non ricadenti nelle categorie elencate al comma 4, possono essere venduti dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile, previa autorizzazione del Ministero della sanità».

— Il regolamento (CEE) 2309/93, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 214 del 24 agosto 1993, stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Nota all'art. 8:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 13:

— La decisione 98/390/CE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 175 del 19 giugno 1998, approva il piano di sorveglianza per la ricerca dei residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti presentato dall'Italia.

Nota all'art. 15:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 20:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119, si veda in nota alle premesse. L'art. 4, comma 1, lettera *h),* del suddetto decreto così recita:

«1. Per ottenere il rilascio della autorizzazione alla commercializzazione, da parte del Ministero della sanità, il responsabile

dell'immissione in commercio, che deve essere stabilito nel territorio comunitario, è tenuto a presentare al Ministero stesso domanda corredata con le informazioni ed i documenti seguenti:

a) - g) (Omissis);

h) indicazione del tempo di attesa che deve intercorrere tra l'ultima somministrazione del medicinale veterinario all'animale nelle normali condizioni d'impiego e l'ottenimento dei prodotti alimentari dall'animale trattato, per garantire che detti prodotti non contengano residui in quantità superiori ai limiti massimi fissati. Il richiedente indica e giustifica un livello limite dei residui tale da poter essere ammesso negli alimenti senza rischi per il consumatore, unitamente a metodi di analisi di routine che possono essere utilizzati dalle competenti autorità sanitarie per l'individuazione dei residui».

— Il regolamento (CEE) n. 2377/90, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 224 del 18 agosto 1990, definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. L'art. 7 del suddetto regolamento così recita:

«Art. 7. — 1. Alle sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l'uso in medicinali veterinari alla data in cui entra in vigore il presente regolamento si applicano i paragrafi da 2 a 6.

2. Previa consultazione del comitato per i medicinali veterinari la Commissione pubblica un calendario dei lavori per l'esame di dette sostanze, indicando il termine ultimo per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato V. I responsabili della commercializzazione dei medicinali veterinari in questione garantiscono che vengano presentate alla Commissione entro i termini prescritti tutte le informazioni del caso, conformemente a quanto disposto dall'allegato V ed ai principi enunciati nella direttiva n. 81/852/CEE. Le autorità competenti degli Stati membri sottopongono ogni altra informazione pertinente alla Commissione.

3. Dopo aver verificato, entro trenta giorni, che le informazioni siano state presentate in debita forma, la Commissione sottopone le stesse immediatamente all'esame del comitato per i medicinali veterinari, che da un parere entro un periodo di centoventi giorni, rinnovabile. Quest'ultimo designa uno dei suoi membri come relatore e lo incarica di effettuare una valutazione di dette informazioni.

4. Tenendo conto delle osservazioni formulate dai membri del comitato per i medicinali veterinari, la Commissione elabora, entro un periodo massimo di trenta giorni, un progetto delle misure da prendere. Qualora le informazioni presentate dal responsabile della commercializzazione siano insufficienti a consentire d'elaborare tale progetto, esso potrà essere invitato a sottoporre entro un determinato termine ulteriori informazioni all'esame del comitato. Il relatore aggiorna il rapporto di valutazione sulla base delle ulteriori informazioni pervenute.

5. Il progetto delle misure da prendere viene comunicato immediatamente dalla Commissione agli Stati membri ed al responsabile della commercializzazione che ha sottoposto alla Commissione le informazioni del caso entro i termini stabiliti conformemente al paragrafo 2. Il responsabile può qualora lo richieda, presentare chiarimenti orali o scritti al comitato per i medicinali veterinari.

6. La Commissione sottopone immediatamente il progetto delle misure da prendere al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari, ai fini dell'applicazione della procedura prevista all'art. 8».

Nota all'art. 23:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, si veda in nota art. 5.

Nota all'art. 25:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, si veda in nota art. 5.

Nota all'art. 26:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, si veda in nota art. 5.

Nota all'art. 28:

— Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, concerne: «Attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea».

Nota all'art. 29:

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, concerne: «Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/ CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche». L'art. 6, comma 6, del suddetto decreto così recitano:

«6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in applicazione di disposizioni comunitarie, adotta:

a) l'elenco delle specialità medicinali da impiegare ai fini previsti dal comma 1;

b) le condizioni di utilizzazione di tali specialità in particolare il tempo di attesa necessario e le modalità di controllo di dette condizioni;

c) i mezzi di identificazione degli animali trattati».

L'art. 7, comma 3, del summenzionato decreto dispone:

«3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce eventualmente le indicazioni che debbono essere riportate nelle ricette medico veterinarie».

L'art. 13, comma 4, del succitato decreto così recita:

«4. I livelli fisiologici massimi delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena di natura endogena presenti negli animali sono fissati dal Ministro della sanità con proprio decreto (*)».

L'art. 14, comma 2, del suddetto decreto dispone:

«2. Con decreto del Ministro della sanità potrà essere adottato il modello della dichiarazione».

Nota all'art. 31:

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, concerne: «Attuazione della direttiva n. 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica».

Nota all'art. 34:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, si veda in nota all'art. 29. L'art. 15 del suddetto decreto così dispone:

«Art. 15. — 1. È abrogata la legge 3 febbraio 1961, n. 4, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente decreto».

Nota all'allegato 1:

— Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 2377/90, si veda in nota all'art. 20.

Nota all'allegato 3:

— Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 2377/90, si veda in nota all'art. 20. Di seguito si riporta l'argomento degli allegati I e III del suddetto regolamento:

«Allegato I. — Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stabiliti limiti massimi di residui. (Elenco da redigere secondo la procedura prevista all'art. 8)».

«Allegato III. — Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati stabiliti limiti massimi provvisori. (Elenco da redigere secondo la procedura prevista all'art. 8)».

(*) Con D.M. 14 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997), sono stati determinati i livelli fisiologici massimi degli ormoni sessuali di natura endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero o nel plasma di sangue bovino.

99G0409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1999, n. **337.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, in materia di enti e beni ecclesiastici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 7 e 14 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto lo scambio di note intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 10 aprile/30 aprile 1997 con allegati 1 e 2, costituenti un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo protocollo del 15 novembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di modificare gli articoli 2, 39 e 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno e del 27 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 3 della legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

2. Alla domanda sono allegati:

a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;

b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge;

c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.

3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.».

Art. 2.

1. L'articolo 39, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione dell'anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell'invio al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio.».

Art. 3.

1. È abrogato l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 343.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987 reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 1 *(Regolamenti)*. — Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate della legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— Si riporta il testo dell'art. 7 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1987, n. 121:

«Art. 7. — 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la possibilità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

6. All'atto della firma del presente accordo, le parti istituiscono una commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente concordatario».

— Si riporta il testo dell'art. 14 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1987, n. 121:

«Art. 14. — 1. Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una commissione paritetica da loro nominata».

— La legge 20 maggio 1985, n. 222, reca: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987, si veda in nota al titolo.

— Lo scambio di note intervenuto fra la Repubblica italiana e la Santa Sede reca:

«Scambio di note con allegati tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente una intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo protocollo del 15 novembre 1984».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 39 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 33/1997, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 39. — 1. *Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione dell'anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell'invio al prefetto, debbono essere approvati dal Consiglio.*

2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può formulare osservazioni entro trenta giorni.

3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero l'impossibilità per la fabbriceria di continuare a funzionare:

a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può, sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario;

b) in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario.

4. Nel caso previsto dalla lettera *b)* del comma 3, l'amministrazione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro il quale la fabbriceria deve essere ricostituita».

Note all'art. 3:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987, si veda in nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 343, reca: «Regolamento recante semplificazione del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione delle fabbricerie».

99G0411

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 1999, n. **338.**

Regolamento recante norme relative all'individuazione del contenuto, dei termini e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative concernenti le ritenute non effettuate e dovute dalle imprese fino alla stipulazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a),* del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia;

Visto il comma 4 dell'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 che prevede che l'efficacia delle misure di cui allo stesso articolo 75 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato della Comunità europea;

Vista l'autorizzazione prevista dal menzionato articolo 75, comma 4, resa dalla Commissione delle Comunità europee con decisione N545/98, n. 36212 del 3 marzo 1999;

Visto in particolare il comma 3-*bis* del citato articolo 5 che prevede:

al primo periodo, che le predette imprese che abbiano stipulato gli accordi aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo di cui al comma 2 del medesimo articolo sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute fiscali, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima base imponibile contributiva prevista dal comma 4 del richiamato articolo 5, risultante dagli accordi medesimi;

al secondo periodo, che le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal successivo comma 3-*sexies* per i versamenti da effettuare ai fini contributivi, mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in quaranta rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

al terzo periodo, che i soggetti interessati sono conseguentemente ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative;

Considerato che il medesimo comma 3-*bis* del precitato articolo 5 prevede, al quarto periodo, che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-14170/UCL del 1° settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenuto, termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative

1. Le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 3-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono redatte conformemente al modello da approvare con decreto del competente direttore generale; nel modello sono indicati, oltre ai dati necessari all'individuazione dell'impresa dichiarante e del suo rappresentante legale, la data di stipula del contratto aziendale di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento retributivo e l'importo complessivo, per ciascuna annualità, dei compensi e delle relative ritenute. Le dichiarazioni sono presentate, per lettera raccomandata, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio delle entrate, ove istituito, competente in base all'ultimo domicilio fiscale dell'impresa dichiarante, entro il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata di cui al comma 3-*sexies* del citato articolo 5.

Art. 2.

Modalità di pagamento delle somme dovute

1. Le ritenute o le maggiori ritenute dovute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis,* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre

1996, n. 608, sono versate in unica soluzione ovvero in quaranta rate trimestrali, senza applicazione di sanzioni. Il pagamento della prima rata o il pagamento in unica soluzione è effettuato entro il secondo trimestre solare successivo a quello in cui è stipulato il contratto di recepimento aziendale degli accordi provinciali di riallineamento retributivo. L'impresa effettua il versamento delle ritenute presso gli sportelli del concessionario della riscossione, le banche o le agenzie postali, utilizzando il modello di versamento unitario F.24 approvato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 15 dicembre 1998; con il decreto direttoriale previsto dall'articolo 1 sono istituiti i codici-tributo per i versamenti.

2. L'importo del versamento è determinato dalla sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualità, cumulando, in caso di pagamento rateale, l'importo di ciascuna rata dovuta con gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 settembre 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 67

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 14 marzo 1986, n. 217.

99G0415

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1999.

Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) riguardanti il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998 con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Marco Minniti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie di cui all'art. 19, comma 1, lettera *cc),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, concernente attuazione della direttiva 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1994, n. 244, relativo al regolamento riguardante il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore;

Vista la proposta motivata del consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori che, tenuto conto dell'indice generale del costo della vita intervenuto tra il 1994 e il 1997 risultante dal bollettino dell'Istituto nazionale di statistica ha ritenuto necessario proporre l'aggiornamento delle tariffe stabilite dall'art. 9 del D.P. 3 gennaio 1994, n. 244, chiedendo l'aggiornamento delle stesse in misura pari al 16% arrotondato per eccesso;

Visto il bollettino I.S.T.A.T. dal quale risulta che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fra il gennaio 1994 (data del D.P. relativo al regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore) e il mese di dicembre 1998 è pari al 15,7%;

Ritenuto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 9 del citato D.P. 3 gennaio 1994, n. 244, l'adeguamento dei diritti fissi di cui al comma 1 non possa essere superiore al 15,7% accertato dall'I.S.T.A.T.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ammontare dei singoli diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori stabiliti dal comma primo dell'art. 9 del proprio decreto 3 gennaio 1994, n. 244, riguardante il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore è adeguato mediante aumento del 15,7%.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a partire dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 10 febbraio 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 249

99A8154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 settembre 1999.

Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1995 (sessennali), 1° settembre 1996 (settennali), 1° marzo 1997 (settennali), 1° settembre 1997 (settennali) e 1° marzo 1999 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° marzo 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594129 del 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995 e n. 594297 del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1995, recanti un'emissione di certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, per l'importo di L. 910.815.000.000 (pari ad euro 470.395.871,64);

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo di L. 15.160.860.000.000 (pari ad euro 7.829.917.112,16);

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 13.889.225.000.000 (pari ad euro 7.173.173.586,60);

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 19.378.715.000.000 (pari ad euro 10.008.253.634,04);

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di euro 9.113.653.000,00,

i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° marzo 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° settembre 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 2000, è accertato nella misura del:

1,75% per i CCT sessennali 1° settembre 1995/2001 (codice titolo 36732), cedola n. 9;

1,75% per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775), cedola n. 7;

1,60% per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123), cedola n. 6;

1,60% per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537), cedola n. 5;

1,60% per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177), cedola n. 2.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.095.883.822.520 così ripartite:

L. 15.939.234.745 per i CCT sessennali 1° settembre 1995/2001 (codice titolo 36732);

L. 265.314.588.115 per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775);

L. 222.227.213.135 per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123);

L. 310.058.900.215 per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537);

L. 282.343.886.310 per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A8155

DECRETO 10 settembre 1999.

Determinazione del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1993, 1° aprile 1994 e 1° ottobre 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1999 e scadenza 1° aprile 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 101145/284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 6.000.000.000.000 (pari ad euro 3.098.736.000,00);

n. 397552/292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 14.230.000.000.000 (pari ad euro 7.349.168.880,00);

n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 18.141.615.000.000 (pari ad euro 9.369.345.916,44);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1999 e scadenza 1° aprile 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento il 1° ottobre 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministenali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 2000, è determinato nella misura del:

1,85% per i CCT settennali 1° ottobre 1993/2000 (codice titolo 36657), cedola n. 13;

1,85% per i CCT settennali 1° aprile 1994/2001 (codice titolo 36685), cedola n. 12;

1,85% per i CCT settennali 1° ottobre 1994/2001 (codice titolo 36694), cedola n. 11.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 709.873.641.685 così ripartite:

L. 110.999.806.760 per i CCT settennali 1° ottobre 1993/2000 (codice titolo 36657);

L. 263.254.541.705 per i CCT settennali 1° aprile 1994/2001 (codice titolo 36685);

L. 335.619.293.220 per i CCT settennali 1° ottobre 1994/2001 (codice titolo 36694),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A8156

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 agosto 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop. edilizia «Cooperativa edilizia Sabrina», con sede in Cirié (Torino), costituita per rogito notaio Pignataro Tommaso in data 21 novembre 1970, repertorio n. 22497/3729, registro imprese di Torino n. 1201/70, tribunale di Torino, BUSC n. 2619/112463;

2) soc. coop. edilizia «Cooperativa dell'Amicizia», con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito

notaio Revigliono Agostino in data 14 aprile 1973, repertorio n. 12069, registro imprese di Torino n. 720, tribunale di Pinerolo, BUSC n. 2833/126080;

3) soc. coop. edilizia «Pegaso», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Ioli Francesco in data 23 novembre 1974, repertorio n. 86870, registro imprese di Torino n. 2156/74, tribunale di Torino, BUSC n. 3073/135832;

4) soc. coop. edilizia «E. 80-Europa 80», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro in data 5 maggio 1978, repertorio n. 202230, registro imprese di Torino n. 1565/78, tribunale di Torino, BUSC n. 3611/163088;

5) soc. coop. edilizia «Sice Tipo B Zona 3 Ovest 103», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Zamparelli Alberto in data 17 luglio 1979, repertorio n. 94252, registro imprese di Torino n. 2589/79, tribunale di Torino, BUSC n. 3827/170084;

6) soc. coop. edilizia «Selinunte», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio Presbitero Francesco in data 20 giugno 1980, repertorio n. 106837, registro imprese di Torino n. 4849/80, tribunale di Torino, BUSC n. 4090/178630;

7) soc. coop. edilizia «Cherubini 76», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Revigliono Agostino in data 26 luglio 1982, repertorio n. 36540, registro imprese di Torino n. 3410/82, tribunale di Torino, BUSC n. 4504/193929;

8) soc. coop. edilizia «La Tegola», con sede in Borgaro Torinese (Torino), costituita per rogito notaio Zamparelli Alberto in data 19 aprile 1991, repertorio n. 273999, registro imprese di Torino n. 2462/91, tribunale di Torino, BUSC n. 5629/253743;

9) soc. coop. edilizia «Master Europa 93», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Scarabosio Aldo in data 13 dicembre 1991, repertorio n. 85642, registro imprese di Torino n. 549/92, tribunale di Torino, BUSC n. 5738/257567.

Torino, 16 agosto 1999

Il dirigente: ROSSI

99A8052

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Conti Giovanni - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Bagni di Tivoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 19 aprile 1984 con il quale la società cooperativa «Conti Giovanni - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Bagni di Tivoli (Roma) è posta in liquidazione coatta amministrativa ed i signori avv. Stefano Palombi, rag. Giovanni Boccia ed il sig. Antonio Pescini ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 6 ottobre 1993 con il quale il dott. Vitale Pasquale è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa citata in sostituzione del sig. Antonio Pescini dimissionario;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto ad adempiere ai propri compiti rendendosi irreperibile;

Ritenuta, pertanto la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il dott. Luca Voglino nato a Roma il 6 ottobre 1958, con studio in Roma in via Placido Martini n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Conti Giovanni - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Bagni di Tivoli (Roma), in sostituzione del dott. Vitale Pasquale, a completamento della terna.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Voglino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8157

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Mirabilia - Società cooperativa turistica a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 gennaio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Mirabilia - Società cooperativa turistica a r.l.» con sede in Latina, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mirabilia - Società cooperativa turistica a r.l.», con sede in Latina, liquidazione, costituita in data 16 settembre 1986 con atto a rogito del notaio Raffaella Mandato di Latina omologato dal tribunale di Latina, 4 novembre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Nardini Maria Rita nata a Latina il 22 maggio 1950, ed ivi residente in Corso Giacomo Matteotti, 166, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8158

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 settembre 1999.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per la partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla sig.ra Lorella Sini;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Maitrise in Italien D1: initiation à la recherche» e di «Diplome d'etudes approfondies in Semeiotiques et sciences de la litterature» rilasciati dall'Universitè de Nice ed il titolo di «Docteur in Sciences du langage» rilasciato dall'Universitè de la Sorbonne Nouvelle alla sig.ra Lorella Sini nata a Perfugas il 7 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

Il direttore: CUOMO

99A8078

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 settembre 1999.

Individuazione in via provvisoria dell'organismo competente al rilascio di certificazione CE sulla base della direttiva 97/23.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 che fissa norme per la libera circolazione nell'ambito del mercato interno delle attrezzature in pressione.

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982, che identifica le attività omologative svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni e Associazione nazionale per la combustione di competenza dell'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) in particolare anche nell'area degli apparecchi ed impianti a pressione.

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, che attribuisce all'ISPESL la funzione statale di omologazione.

Considerata la necessità di assicurare, sul territorio nazionale, comunque nelle more del recepimento, la certificazione della valutazione di conformità da eseguire da parte di un soggetto terzo per le categorie di attrezzature in pressione individuate all'art. 10 della direttiva al momento di entrata in vigore della stessa ovvero il 29 novembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Al rilascio di certificazioni CE secondo i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I e secondo le procedure riportate nell'allegato III alla direttiva

97/23/CE nelle more del recepimento della direttiva 97/23/CE, provvede l'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 97/23/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 97/23/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1999

Il direttore generale: VISCONTI

99A8137

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 20 settembre 1999.

Regolamento recante disposizioni per le società di gestione del risparmio.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «testo unico»);

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le partecipazioni detenibili dalle società di gestione del risparmio (di seguito «SGR»);

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), del testo unico, che stabilisce che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina le regole applicabili agli OICR aventi ad oggetto i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo, nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *c)*, numeri 4) e 5), del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di determinare: i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR; i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio dell'OICR e la periodicità della valutazione;

Visto l'art. 34, comma 4, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR e l'art. 3, comma 2, del testo unico ai sensi del quale la Banca d'Italia stabilisce i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;

Visto l'art. 36, comma 7, del testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento;

Visto l'art. 36, comma 8, del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, la determinazione delle caratteristiche dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi comuni di investimento;

Visto l'art. 38, comma 3, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo;

Visto l'art. 50, comma 1, del testo unico, che dispone che l'art. 38 del medesimo testo unico si applica anche alle SICAV;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 228 del 24 maggio 1999 recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Sentita la CONSOB;

EMANA

l'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1999

Il Governatore: FAZIO

CAPITOLO I

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. Premessa

Le presenti disposizioni prevedono la possibilità per le società di gestione del risparmio di assumere partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, mentre resta esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SGR devono porre attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e di salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria aziendale.

È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, monitorando con attenzione l'andamento delle società partecipate, anche al fine di accertare la congruità del valore ad esse attribuito e di assicurare l'integrità del proprio patrimonio aziendale.

2. Fonti normative

Art. 6, comma 1, lett. *a)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito T.U.).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni, si definiscono:

a) "partecipazione", il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 [1];

b) "controllo", il rapporto indicato nell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, T. U. bancario);

c) "società finanziarie":

- le società di gestione del risparmio (SGR);
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- le SIM e le imprese di investimento;
- gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del T.U. bancario;
- le società di partecipazione che detengono partecipazioni esclusivamente nel settore finanziario;
- le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. *b)* del T.U. bancario;

d) "imprese di assicurazione", le imprese italiane autorizzate ai sensi dei decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;

e) "società strumentali", le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell'attività della SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili o di servizi anche informatici;

f) "patrimonio di vigilanza", l'aggregato come definito nel Capitolo III, Sezione V del Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 1° luglio 1998 in attuazione del T.U.

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SGR.

[1] *Art. 4, comma 1, d.lgs. 87/92: "Ai fini del presente decreto per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria."*

5. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni

Le SGR possono assumere partecipazioni in banche [1], società finanziarie e imprese di assicurazione nonché in società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza, non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo.

6. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo [2] in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche o società strumentali effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR.

La Banca d'Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR.

7. Informativa alla Banca d'Italia

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro dieci giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte. Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere comunicati solo ove determinino l'acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.

[1] *In proposito, si richiamano le disposizioni in materia di partecipazione al capitale delle banche previste nelle vigenti "Istruzioni di Vigilanza per le banche".*

[2] *La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.*

CAPITOLO II

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il T.U. affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di divieti all'attività di investimento nonché di contenimento e frazionamento del rischio (art. 6, comma 1, lett. c, numeri 1 e 2).

Le presenti disposizioni e il decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di "struttura dei fondi" il 24 maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 1999) consentono di costituire fondi comuni rientranti nelle seguenti tipologie di carattere generale:

A) fondi aperti. I fondi comuni di investimento aperti - i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo - investono il proprio patrimonio in:

i. strumenti finanziari quotati e non quotati;

ii. depositi bancari.

Nell'ambito dei fondi aperti, si distinguono i fondi armonizzati. Si tratta dei fondi che, rispettando le previsioni delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento;

B) fondi chiusi. Nei fondi comuni di investimento chiusi il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Sono obbligatoriamente istituiti in forma chiusa i fondi che investono in:

i. beni immobili e diritti reali immobiliari;

ii. crediti e titoli rappresentativi di crediti;

iii. strumenti finanziari non quotati diversi dagli OICR aperti in misura superiore al 10 per cento del patrimonio;

iv. altri beni - diversi dagli strumenti finanziari e dai depositi bancari - per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;

C) fondi riservati a investitori qualificati. Il regolamento di un fondo comune di investimento, sia di forma aperta sia di forma chiusa, può prevedere che la partecipazione sia riservata a "investitori qualificati". In tal caso, nel regolamento del fondo possono essere fissate norme prudenziali diverse da quelle stabilite in via generale dalle presenti disposizioni. Sono considerati investitori qualificati:

- le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt.106, 107 e 113 del T.U. bancario;
- i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
- le fondazioni bancarie;
- le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;

D) fondi speculativi. Possono essere istituiti sia in forma aperta sia in forma chiusa. Nel regolamento del fondo possono essere fissate norme prudenziali diverse da quelle stabilite in via generale dalle presenti disposizioni. Essi:

- non sono sottoposti a predefiniti vincoli in materia di oggetto dell'investimento;
- non possono avere più di 100 partecipanti;
- devono prevedere una sottoscrizione minima iniziale non inferiore a un milione di euro;
- non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento;
- devono menzionare nel regolamento la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in tutto o in parte in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi ordinari.

In considerazione dei potenziali effetti che i fondi comuni di investimento speculativi possono avere sulla stabilità della SGR, i fondi della specie possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di fondi speculativi.

* * *

Il regolamento di ciascun fondo comune dovrà indicare a quale delle richiamate tipologie il prodotto faccia riferimento e definirne la politica di investimento nel rispetto delle presenti disposizioni.

Nel caso di fondi riservati a investitori qualificati e di fondi speculativi, le disposizioni che seguono possono essere derogate in tutto o in parte, fermo restando che il regolamento dovrà chiaramente indicare la particolare natura del fondo e definire nel dettaglio la politica di investimento perseguita e gli eventuali limiti o divieti posti all'attività di investimento.

In generale, la composizione dell'attivo di un fondo comune (indipendentemente dalla tipologia di fondo) deve risultare costantemente coerente con lo scopo del fondo indicato nel regolamento.

Alle SICAV si applicano le disposizioni previste per i fondi comuni di investimento aperti.

2. Fonti normative

Art. 6, comma 1, lett. *c)*, n. 1 e 2 del T.U. e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni s'intendono per:

a) "mercati regolamentati", i mercati regolamentati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del T.U. o altri mercati regolamentati, specificati nel regolamento del fondo, regolarmente funzionanti e riconosciuti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;

b) "strumenti finanziari quotati", gli strumenti finanziari:

1) negoziati in mercati regolamentati;

2) emessi recentemente e per i quali sia prevista nella delibera di emissione, o sia stata presentata, domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano stati ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari non quotati.

Sono equiparati agli strumenti finanziari quotati i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.

Sono viceversa equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari:

- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre 6 mesi;
- per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;

c) "titoli di rapida e sicura liquidabilità": i titoli di debito emessi da banche di Stati appartenenti all'OCSE ovvero emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, prontamente liquidabili, aventi una durata residua non superiore a dodici mesi;

d) "controllo", il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario;

e) "gruppo di appartenenza della SGR", i soggetti italiani ed esteri che:

1) controllano la SGR;

2) sono controllati dalla SGR;

3) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR;

f) "totale delle attività", l'insieme delle attività detenute da un fondo, come determinate ai sensi delle disposizioni in materia di valutazione delle attività del fondo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accesi per l'acquisto di beni da immettere nel fondo (c.d. prestiti *"back to back"*) ([1]).

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nell'art. 1 del T.U.

[1] *Per le SICAV il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali.*

SEZIONE II
FONDI APERTI ([1])

1. **Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio**

I fondi comuni aperti investono il proprio patrimonio in:

a) strumenti finanziari quotati;

b) parti di OICR rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE;

c) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).

Tali depositi:

- non possono avere vincolo di durata superiore a 12 mesi;
- per almeno il 50 per cento devono essere rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni;

d) strumenti finanziari non quotati.

In ogni caso nell'acquisto di strumenti finanziari non quotati, le società si orientano verso quelli per i quali esiste un mercato attivo;

e) strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle disposizioni previste nel paragrafo 4 della presente Sezione.

I fondi aperti possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

L'investimento in parti di altri OICR è soggetto alle seguenti condizioni:

- la composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari o dallo statuto, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo acquirente;
- la possibilità di acquistare quote di altri OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altra SGR del gruppo (OICR "collegati") deve essere prevista dal regolamento del fondo. In particolare, il regolamento del fondo deve prevedere che:

[1] *Ai fondi armonizzati le disposizioni della presente Sezione si applicano con le particolarità indicate nel paragrafo 6.*

1) sul fondo acquirente non verranno fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti;

2) la parte del fondo rappresentata da parti di OICR "collegati" non viene considerata ai fini del computo delle commissioni di gestione.

1.1 Limite all'investimento in strumenti finanziari non quotati

L'ammontare complessivo degli strumenti finanziari non quotati detenuti da un fondo, ivi compreso il valore corrente dei contratti derivati OTC (valore del premio per le opzioni, ecc.), non può eccedere il 10 per cento del totale delle attività del fondo medesimo.

2. Divieti di carattere generale

Nella gestione del fondo aperto non è consentito:

a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. successivo paragrafo 4.2);

b) vendere allo scoperto strumenti finanziari;

c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR;

d) acquistare metalli o pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente

Il fondo aperto non può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente o in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 5 per cento del totale delle attività.

Detto limite è elevato:

a) al 15 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari quotati e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento delle proprie attività non superi il 40 per cento del totale delle attività del fondo medesimo. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lettere *b), c)* e *d)*;

b) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;

c) al 100 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all'OCSE, a condizione che:

- tale facoltà di investimento sia contemplata nel regolamento di gestione del fondo;
- il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività del fondo;

d) al 10 per cento, nel caso di investimento in parti di OICR rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE. Tale limite è ulteriormente elevato al 20 per cento, ove il regolamento del fondo preveda, come politica di investimento, di investire esclusivamente in parti di altri OICR.

3.2 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso gruppo di emittenti

Gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo, cioè legati da rapporti di controllo, non possono eccedere il 30 per cento del totale delle attività del fondo. Tale limite è ridotto al 15 per cento quando il gruppo è quello di appartenenza della SGR.

I limiti indicati nel presente paragrafo non si applicano:

- nel caso dei fondi che prevedono, come politica di investimento, di riprodurre la composizione di un determinato indice di borsa sufficientemente diversificato, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato *standing* e terzi rispetto alla SGR;
- agli investimenti in parti di OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE.

3.3 Limiti agli investimenti in depositi bancari

Il patrimonio di un fondo non può essere investito in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso la banca depositaria del fondo.

In ogni caso i depositi presso banche di uno stesso gruppo, cioè legate da rapporti di controllo, non possono eccedere il 30 per cento del totale delle attività del fondo.

Nel caso di depositi presso banche del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.

Fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel precedente paragrafo 3.1, ove il fondo detenga strumenti finanziari emessi da una banca presso la quale ha effettuato depositi, i limiti del presente paragrafo sono calcolati sommando il valore di tali strumenti a quello dei depositi bancari in essere.

Ai fini della verifica dei limiti previsti nel presente paragrafo non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso la banca depositaria.

4. Strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine

4.1 Strumenti finanziari derivati

4.1.1 OGGETTO DELL'INVESTIMENTO

L'investimento in strumenti finanziari derivati è consentito a condizione che il regolamento del fondo ne definisca i criteri di utilizzo e le finalità perseguite (es. copertura dei rischi) e che tale investimento non alteri il profilo di rischio indicato tra gli obiettivi del fondo espressi nel regolamento stesso.

Non sono consentite operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto.

Ai fini della presente disciplina, i *warrant* e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

4.1.2 OPERAZIONI AMMESSE E LIMITI AGLI IMPEGNI ASSUNTI

Nella gestione del fondo la SGR può effettuare, in coerenza con le politiche di investimento definite nel regolamento del fondo, operazioni su:

- contratti derivati standardizzati negoziati su mercati regolamentati;
- altri strumenti finanziari derivati - c.d. *over the counter* (OTC) - a condizione che siano negoziati con controparti di elevato *standing* sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica e che abbiano ad oggetto titoli quotati, tassi di interesse o di cambio nonché indici di borsa o valute.

L'ammontare degli impegni assunti dal fondo, determinato secondo quanto indicato nell'Allegato A, non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo stesso.

Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti *future*, secondo quanto previsto nell'Allegato A. Le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine.

A fronte degli impegni rivenienti dalle operazioni in strumenti finanziari derivati che superano il 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, nel patrimonio dello stesso devono esistere, per un ammontare pari all'eccedenza e per tutta la durata delle operazioni, alternativamente:

1) i titoli o le altre attività che il fondo si è impegnato a consegnare;
2) i titoli o le altre attività idonee a generare i flussi di cassa ceduti nell'ambito dei contratti derivati aventi ad oggetto tassi, indici o valute (es. IRS);
3) disponibilità liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti.

Nel calcolo dei limiti di investimento:

- le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente;
- gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es. *future* o *equity swap* relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli;
- nel caso di acquisto di indici di borsa in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli - tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal fondo - sia coerente con i limiti indicati al paragrafo 3.1.

4.2 Pronti contro termine, riporti, prestito di titoli e altre operazioni assimilabili

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio del fondo, è consentito effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di

un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato *standing* e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

Alle operazioni in questione si applicano le disposizioni seguenti:

a) le operazioni andranno concluse su strumenti finanziari nei quali il fondo può essere investito in conformità con le previsioni del regolamento;

b) nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto dovranno essere rispettati, nella fase di acquisto "a pronti", i limiti posti all'attività del fondo;

c) i titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non possono essere utilizzati per altre operazioni;

d) le operazioni di pronti contro termine e di riporto devono avere caratteristiche di accessorietà e di transitorietà, configurandosi come investimenti o disinvestimenti "ponte" in funzione di una più efficiente gestione della liquidità del fondo;

e) i pronti contro termine in cui i titoli del fondo sono ceduti a pronti e i riporti passivi danno luogo a forme di indebitamento da contenere entro il limite di cui al paragrafo 5.4;

f) nel caso di pronti contro termine in cui i titoli del fondo sono acquistati a pronti e di riporti attivi stipulati con intermediari del gruppo di appartenenza della SGR il valore corrente complessivo di tali operazioni non può essere superiore al 15 per cento del totale delle attività del fondo;

g) la SGR può concedere in prestito titoli del fondo a condizione che:

1) sia costituita a favore del fondo una garanzia sotto forma di liquidità o di titoli emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE. I valori ricevuti in garanzia, la cui custodia rientra nei compiti della banca depositaria, non possono essere utilizzati per altre operazioni. Il valore della garanzia deve essere in ogni momento almeno pari al valore corrente dei titoli prestati;

2) la durata del prestito non sia superiore a 90 giorni;

3) il valore corrente dei titoli prestati non ecceda il 30 per cento del totale delle attività del fondo.

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere *d)* e *f)* non si applicano ai fondi specializzati in depositi bancari limitatamente alle operazioni poste in essere con controparti bancarie.

4.3 Fondi orientati all'investimento in strumenti derivati

I fondi che, sulla base delle previsioni regolamentari, sono orientati all'investimento in strumenti finanziari derivati devono prevedere sottoscrizioni minime non inferiori a cinquantamila euro.

Tali fondi operano nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 4.1.2. Inoltre, essi possono assumere impegni rivenienti esclusivamente da opzioni acquistate per un importo che non ecceda il 20 per cento del valore complessivo netto del fondo.

Restano ferme le altre previsioni concernenti l'operatività in strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine stabilite nelle presenti disposizioni.

5. Altre regole prudenziali

5.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni di investimento aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto nel capitale di una stessa società per un ammontare – rapportato all'intero capitale con diritto di voto della società medesima – pari o superiore al:

- 10 per cento se la società è quotata;
- 20 per cento se la società è non quotata.

In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare il controllo sulla società emittente.

Ai soli fini dei presenti limiti non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

Tenuto conto che il T.U. prevede la possibilità che un fondo sia gestito da una SGR diversa da quella che lo ha promosso e che, in tal caso, l'esercizio dei diritti di voto detenuti dal fondo spetta al gestore salvo patto contrario, si precisa che i limiti stabiliti nel presente paragrafo si applicano con riferimento a tutti i diritti di voto relativi a fondi aperti e SICAV esercitabili dalla medesima SGR.

Pertanto, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti:

1) i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti – ai sensi dell'art. 40, comma 3 del T.U. – alle SGR promotrici o alle SICAV stesse;

2) i fondi aperti che essa promuove, nel solo caso in cui l'esercizio dei diritti non spetti al gestore, ai sensi del citato art. 40, comma 3 del T.U.

5.2. Operazioni di collocamento del gruppo

Per ciascuna operazione di collocamento di strumenti finanziari operata da società del gruppo di appartenenza della SGR, quest'ultima non può acquistare strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 60 per cento dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto da ciascuna società in questione.

5.3 Titoli "strutturati"

Nell'attuazione della politica di investimento dei fondi, le SGR pongono particolare attenzione - in considerazione dei rischi di varia natura che vi sono connessi (di liquidità, di insolvenza, ecc.) - nell'eventuale acquisizione di posizioni in titoli "strutturati". Per tali si intendono quei titoli il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono in tutto o in parte - anche secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati - dal valore di determinati titoli o altre attività, dall'andamento di tassi di interesse, valute, indici o altri parametri o dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.

In ogni caso:

- ove i titoli presentino il profilo di rischio di altri strumenti finanziari sottostanti (es. titoli di debito il cui valore e le cui modalità di rimborso sono legati all'andamento di uno o più titoli di capitale), ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti;
- per la componente "derivata" eventualmente incorporata in tali titoli devono essere rispettati le condizioni e i limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

5.4 Assunzione di prestiti

Nell'esercizio dell'attività di gestione, la SGR può - entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo - assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità.

Per l'acquisto di strumenti finanziari denominati in valuta estera da includere nel fondo, la SGR può inoltre assumere prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale. A tali operazioni non si applicano i limiti quantitativo e temporale di cui sopra.

6. FONDI ARMONIZZATI

Ai fondi comuni di investimento armonizzati aperti si applicano le disposizioni in materia di oggetto dell'investimento, divieti generali e limiti prudenziali contenute nella Direttiva 85/611/CEE, che prevedono in alcuni casi regole più restrittive di quelle definite nei paragrafi precedenti della presente Sezione per i fondi aperti.

In particolare, trovano applicazione le disposizioni di seguito indicate.

6.1 Composizione complessiva del portafoglio e divieti di carattere generale

I fondi armonizzati investono il proprio patrimonio nei medesimi beni e con le medesime limitazioni indicati nel paragrafo 1, fatto salvo che:

- non è consentito l'investimento in depositi bancari;
- l'acquisto di parti di altri OICR aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE è consentito entro il limite complessivo del 5 per cento del totale delle attività.

  In tale ambito, ove sia prevista la possibilità di investire in parti di OICR "collegati", il regolamento del fondo, oltre a quanto indicato nel paragrafo 1 per i fondi non armonizzati, deve precisare che l'acquisto può riguardare esclusivamente parti di OICR specializzati in un determinato settore economico o geografico.

Ai fondi armonizzati non si applica il divieto di carattere generale previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo 2.

6.2 Limiti alla concentrazione dei rischi

Ai fondi armonizzati si applicano i limiti alla concentrazione dei rischi indicati nei paragrafi 3.1 e 3.2, con le seguenti modifiche:

- nel caso indicato al paragrafo 3.1, lett. *a)*, ferme restando le altre condizioni, il limite generale è elevato al 10 per cento anziché al 15 per cento;
- nel caso previsto al paragrafo 3.1, lett. *c)*, è inoltre richiesto che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti.

6.3 Strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine

Ai fondi armonizzati sono consentite le medesime operazioni su strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine (pronti contro

termine, prestito di titoli e assimilabili), entro gli stessi limiti di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2.

Tuttavia, nella gestione del fondo armonizzato le operazioni in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto valute sono ammesse esclusivamente al fine di coprire dal rischio di cambio le attività e le passività del fondo. A tal fine, le operazioni devono mantenere una costante e stretta correlazione per durata, valuta ed importo con le posizioni in valuta presenti nel fondo e oggetto di copertura; qualora, nel corso della durata del contratto, venga meno la citata correlazione, la posizione deve essere chiusa.

6.4 Limiti alla detenzione di strumenti finanziari senza diritto di voto

Un fondo non può detenere, con riferimento al totale degli strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

- 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto;
- 10 per cento del totale delle obbligazioni;
- 10 per cento del totale delle quote di uno stesso OICR rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 3.1, lett. *b)*.

6.5 Altre regole prudenziali

Ai fondi armonizzati si applicano le disposizioni in materia di:

- limiti alla detenzione di diritti di voto previste al precedente paragrafo 5.1;
- operazioni di collocamento del gruppo previste al precedente paragrafo 5.2;
- titoli strutturati previste al precedente paragrafo 5.3;
- assunzione di prestiti previste al precedente paragrafo 5.4.

SEZIONE III
FONDI CHIUSI

1. Composizione complessiva del portafoglio

Il fondo comune istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in:

a) strumenti finanziari non quotati;

b) beni immobili e diritti reali immobiliari;

c) crediti e titoli rappresentativi di crediti;

d) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;

e) depositi bancari;

f) strumenti finanziari quotati.

Nel caso di acquisto di quote di OICR "collegati" si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 1.

I fondi chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Nella gestione del fondo chiuso non è consentito:

a) concedere prestiti in forme diverse dalle operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili). Nella gestione dei fondi chiusi che prevedono l'investimento in beni immobili, questi possono essere concessi in locazione con facoltà di acquisto per il locatario;

b) vendere allo scoperto strumenti finanziari e altri beni;

c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR;

d) investire in strumenti finanziari non quotati emessi da società del gruppo al quale appartiene la SGR;

e) svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Strumenti finanziari

Il fondo chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Si applicano inoltre le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 3.1, lettere *a), b)* e *c)*.

3.2 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso gruppo di emittenti

Gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo, cioè legati da rapporti di controllo, non possono eccedere il 30 per cento del totale delle attività del fondo. Tale limite è ridotto al 20 per cento quando il gruppo è quello di appartenenza della SGR.

3.3 Depositi bancari

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 3.3.

3.4 Beni immobili e diritti reali immobiliari

Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore ad un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie.

3.5 Altri beni

Per l'investimento nei beni di cui al paragrafo 1, lettera *d)*, la SGR dovrà indicare, nel regolamento di gestione del fondo, limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella rinveniente dall'applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni.

4. Strumenti finanziari derivati

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti orientati all'investimento in strumenti derivati (cfr. Sezione II, paragrafi 4.1 e 4.3).

5. Investimenti in crediti

Nel caso di fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti.

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 5.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate.

6.2 Assunzione di prestiti

Nella gestione dei fondi chiusi che prevedono l'investimento in beni immobili o diritti reali immobiliari, le SGR possono assumere prestiti nel limite massimo del 30 per cento del valore degli immobili detenuti, esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di beni immobili o all'assunzione di partecipazioni in società immobiliari non quotate.

Fuori dai casi sopra indicati, nell'esercizio dell'attività di gestione, le SGR possono assumere prestiti unicamente per fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria", al fine di regolare pagamenti connessi con le spese ordinariamente a carico del fondo (es. compenso della banca depositaria; oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo; oneri connessi all'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote; ecc.). In ogni caso l'ammontare dei prestiti in questione non può eccedere il 10 per cento del valore complessivo netto del fondo; inoltre, la loro durata deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

6.3 Operazioni di collocamento del gruppo

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 5.2.

6.4 Titoli "strutturati"

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, paragrafo 5.3.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

1. Rispetto dei limiti e dei divieti

Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.

I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte delle SGR, dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo.

Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.

Nel caso di fondi suddivisi in comparti, le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi comuni, di cui alle Sezioni II e III, trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.

Ove non sia diversamente specificato, le disposizioni concernenti i limiti e i divieti che fanno riferimento a rapporti di qualunque natura esistenti tra il fondo e la SGR si applicano sia alla SGR che lo ha istituito, sia a quella, se diversa dalla prima, che lo gestisce.

1.1 Fondi aperti

Il superamento dei limiti di investimento non è consentito in conseguenza dell'esercizio di altri diritti acquisiti dal fondo (es. esercizio di opzioni in portafoglio, ecc.).

1.2 Fondi chiusi

Il superamento dei limiti di investimento è consentito:

- a seguito di ammissione a quotazione di strumenti finanziari in portafoglio, che risultino acquistati prima che la società emittente abbia deliberato la relativa richiesta;
- in conseguenza di riduzioni del patrimonio rivenienti da rimborsi parziali delle quote realizzati nell'interesse dei sottoscrittori.

Nei casi sopra citati la SGR provvede a riportare l'investimento nei limiti previsti in un congruo lasso temporale, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti.

Allegato A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI

1. COMPENSAZIONE DELLE OPERAZIONI

Ai fini della determinazione degli impegni possono essere compensati gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di compravendita a termine che rispondono ai criteri seguenti:

1. le operazioni devono avere identico sottostante e scadenza. E' consentito un disallineamento delle scadenze solo se queste differiscono:
   - per non più di sette giorni, ove le operazioni da compensare abbiano durata residua compresa tra un mese e un anno;
   - per non più di trenta giorni, ove le operazioni da compensare abbiano durata residua superiore a un anno;
2. l'esposizione a un rischio creata da un'operazione deve essere di segno opposto rispetto a quella creata dall'altra ([1]).

Ove la compensazione riguardi operazioni di segno opposto che determinano impegni di valore diverso, la differenza deve essere computata tra gli impegni assunti dal fondo.

2. CALCOLO DEGLI IMPEGNI

Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 3, rientrano nel calcolo degli impegni complessivi assunti dal fondo:

a) nel caso delle opzioni, il valore corrente delle attività sottostanti moltiplicato per il *fattore delta* dell'opzione ([2]).

[1] *Così, ad esempio, un* future *venduto o una vendita a termine sul titolo X compensa (ed è compensato da) un* future *acquistato o da un acquisto a termine sul titolo X; una* call option *acquistata sul titolo Y compensa (ed è compensata da) una* call option *venduta sul titolo Y; un* future *acquistato o un acquisto a termine sul titolo Z compensa (ed è compensato da) una* put option *acquistata sul titolo Z.*

[2] *Come noto, il* fattore delta *esprime il rapporto tra la variazione attesa del prezzo di un'opzione e la variazione unitaria di prezzo dell'attività sottostante. Esso approssima la probabilità di esercizio del contratto.*

Le SGR che gestiscono fondi con una consistente operatività in opzioni adottano idonee misure organizzative al fine di tenere sotto controllo i fattori di rischio diversi dal "*delta*";

b) nel caso dei *future* acquistati o venduti, nonché di operazioni di compravendita a termine ([1]), il valore del contratto (es. capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell'indice nel caso di *future* su indici, prezzo di regolamento del contratto nel caso di compravendita a termine);

c) nel caso di strumenti finanziari derivati la cui esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti, diversi da quelli indicati *sub a)* e *b)*, l'impegno corrisponde al capitale di riferimento del contratto.

3. *OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO*

Non danno origine ad impegni le operazioni volte a coprire dal rischio di cambio le attività e le passività del fondo. A tal fine, le operazioni devono mantenere una costante e stretta correlazione per durata, valuta ed importo con le posizioni in valuta presenti nel fondo e oggetto di copertura.

[1] *Si ricorda che sono equiparate ai future le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni, ad eccezione di quelle su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati da regolare alla prima data utile di liquidazione.*

CAPITOLO III

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fonti normative

Art. 6, comma 1, lett. *c)*, numeri 4) e 5) del T.U.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si intende:

a) per "mercati regolamentati", i mercati regolamentati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del T.U. o altri mercati regolamentati, specificati nel regolamento del fondo, regolarmente funzionanti e riconosciuti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;

b) per "partecipazioni", la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un fondo comune chiuso, di titoli di capitale con diritti di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

SEZIONE II
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO

1. Principi generali

1.1 Adeguatezza del processo valutativo

Nella valutazione dei beni del fondo le SGR devono porre ogni cura affinché i valori determinati esprimano correttamente la situazione patrimoniale dell'OICR. Gli strumenti informativi, le risorse tecniche e le figure professionali dedicate a tale attività devono essere di qualità adeguata, in relazione alla tipologia di beni nei quali è investito il patrimonio del fondo, al fine di fornire una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo, particolarmente nell'ipotesi di beni per i quali non esista un mercato attivo, spesso e regolarmente funzionante.

La valutazione del patrimonio di ciascun comparto in cui è eventualmente ripartito un fondo comune deve avvenire separatamente da quella relativa agli altri comparti del medesimo fondo.

Il processo di valutazione rappresenta uno dei momenti più delicati dell'attività della SGR. Rientra tra i compiti del consiglio di amministrazione:

a) accertare l'adeguatezza delle procedure adottate per la valutazione del patrimonio del fondo;

b) valutare quando – anche in assenza di apposite disposizioni emanate in tal senso dalla Banca d'Italia - sia opportuno avvalersi di esperti indipendenti per definire procedure e tecniche di valutazione appropriate nonché per esprimere giudizi di congruità sulla valutazione di determinate tipologie di beni.

Nello svolgimento dei propri compiti gli organi di controllo interno sono chiamati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni.

La società di revisione, nell'ambito dell'attività espletata, deve verificare il rispetto delle presenti disposizioni facendo riferimento ai principi di revisione contabile.

1.2 Valore complessivo netto del fondo

Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione - determinato in base ai criteri indicati nel successivo paragrafo 2 - delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività. Nel caso dei fondi chiusi, l'estensione dell'orizzonte temporale dell'investimento e il grado di incertezza connesso con le condizioni di liquidabilità del medesimo richiedono che gli elementi della valutazione a valori correnti di alcune categorie di beni siano ponderati alla luce di un generale principio di prudenza.

In tale contesto si inquadra l'esigenza di una sostanziale costanza nel tempo dei criteri di valutazione utilizzati.

L'adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell'ultima valutazione (ove consentito dalle presenti disposizioni) deve trovare giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SGR, attinenti – ad esempio – alla situazione economico-finanziaria di imprese partecipate o a mutamenti delle caratteristiche di un bene.

Il valore complessivo netto a una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine:

- con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo;
- è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata (es. assunzione di impegni, ecc.) e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento. Pertanto, nella valutazione del patrimonio netto del fondo va tenuto conto, tra l'altro, della quota parte di competenza delle seguenti componenti di reddito:

- gli interessi attivi, ivi compresi quelli sui depositi bancari oggetto di investimento del fondo, e quelli passivi;
- la provvigione di gestione;
- il compenso da riconoscere alla banca depositaria per le funzioni da questa svolte;
- le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla CONSOB per il fondo;

- l'eventuale compenso spettante agli esperti indipendenti;
- le spese di manutenzione dei beni del fondo;
- i premi per polizze assicurative sui beni del fondo;
- gli altri ricavi e costi di diretta pertinenza del fondo.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

1.3 Periodicità della valutazione

La determinazione del valore complessivo netto del fondo è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione.

2. Criteri di valutazione

2.1 Strumenti finanziari quotati

Il valore degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati, si fa riferimento al mercato più significativo, avendo presenti le quantità trattate presso lo stesso e l'operatività svolta dal fondo.

Anche se risultano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati, tenendo anche conto dell'ultima quotazione rilevata, gli strumenti finanziari:

a) individualmente sospesi dalle negoziazioni;

b) per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.

Con riferimento alla fattispecie *sub b)*, le SGR devono definire i criteri in base ai quali gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati sono valutati secondo le disposizioni previste per gli strumenti finanziari non quotati. Tali criteri e le procedure adottate per la verifica del rispetto degli stessi devono risultare dalla documentazione interna delle società.

2.2 Strumenti finanziari non quotati

I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle partecipazioni (per le quali valgono i criteri indicati nel successivo paragrafo 2.4), sono valutati al costo di acquisto. Essi devono essere svalutati ovvero rivalutati al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dai responsabili organi della SGR, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato.

2.2.1 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI "OTC"

Gli strumenti finanziari derivati trattati *"over the counter"* (OTC) sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione) secondo le pratiche prevalenti sul mercato. Tali pratiche devono essere basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria, tenere conto di tutti gli elementi rilevanti di informazione disponibili ed essere applicate su base continuativa, mantenendo costantemente aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.

In ogni caso, le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) dei contratti stipulati lungo tutto l'arco della loro durata, indipendentemente dal momento in cui vengono percepiti i profitti o subite le perdite.

Ove dalla valutazione del contratto emerga una passività a carico del fondo, della stessa si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del valore netto complessivo.

La Banca d'Italia fornisce le metodologie di base maggiormente diffuse sul mercato da adottare per la valutazione degli strumenti finanziari derivati "OTC" aventi la natura di opzioni (cfr. Allegato A). Le SGR possono tuttavia utilizzare altre metodologie, a condizione che queste siano sottoposte a preventivo esame della Banca d'Italia.

2.2.2 TITOLI "STRUTTURATI"

Nel caso di titoli "strutturati", la valutazione va effettuata procedendo alla valutazione distinta di tutte le singole componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.

2.3 Quote di OICR

Le quote o azioni di altri OICR detenute vanno valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere conto:

- dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni in questione siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;

- nel caso di OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

2.4 *Partecipazioni di fondi chiusi in società non quotate*

2.4.1 Principi generali

La valorizzazione delle partecipazioni in società non quotate, in mancanza di prezzi di riferimento espressi dal mercato, richiede procedimenti di stima legati ad una molteplicità di elementi. Detti procedimenti influenzano in modo significativo la determinazione del valore del fondo.

Ne consegue che, nella valutazione delle attività in esame, le SGR devono porre ogni attenzione affinché il valore di dette attività rifletta le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese partecipate viste anche in chiave prospettica, tenuto conto che trattasi di investimenti effettuati in una logica di medio-lungo periodo. A tal fine le SGR si dotano dei necessari strumenti informativi e di adeguate strutture organizzative.

Le presenti disposizioni non dettano rigidi criteri uniformi, ma delimitano, con l'indicazione di una serie di criteri operativi, un'area all'interno della quale i gestori dei fondi scelgono, secondo la propria autonoma valutazione, il metodo considerato più appropriato.

2.4.2 Criterio generale di valutazione

In generale, le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo di acquisto, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi successivi con riferimento alle imprese che, rispettivamente, si trovino tuttora o abbiano già superato la fase di avviamento ovvero esercitino in prevalenza attività immobiliari.

2.4.3 Imprese in fase di avviamento

Trascorso un periodo che, di norma, potrà essere pari a 3 anni dalla data dell'investimento, i titoli di imprese che si trovano nella fase di avviamento potranno essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) valore risultante da una o più transazioni - ivi compresi gli aumenti di capitale - successive all'ultima valutazione, sul titolo dell'impresa partecipata, a condizione che:

- l'acquisizione dei titoli sia effettuata da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata né alla società di gestione del fondo;
- la transazione riguardi una quantità di titoli che sia significativa del capitale dell'impresa partecipata (comunque non inferiore al 2 per cento del medesimo);
- la transazione non interessi un pacchetto azionario tale da determinare una modifica degli equilibri proprietari dell'impresa partecipata;

b) valore derivante dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale. Tali metodi prevedono, di norma, la rilevazione di determinate grandezze dell'impresa da valutare (esempio: risultato operativo, utili prima o dopo le imposte, *cash flow*) ed il calcolo del valore della medesima attraverso l'attualizzazione di tali grandezze con un appropriato tasso di sconto. Le grandezze possono essere un dato storico ovvero la loro proiezione futura. L'applicazione di tali metodi è ammissibile a condizione che:

- l'impresa valutata abbia chiuso per almeno tre esercizi consecutivi il bilancio in utile;
- le grandezze reddituali utilizzate siano depurate di tutte le componenti straordinarie e, se basate su dati storici, tengano conto del valore medio assunto da tali grandezze negli ultimi tre esercizi;
- il tasso di sconto o di attualizzazione utilizzato sia la risultante del rendimento delle attività finanziarie prive di rischio a medio-lungo termine [1] e di una componente che esprima il maggior rischio connaturato agli investimenti della specie. Tale ultima componente andrà individuata tenendo conto del tipo di prodotto dell'impresa, dell'andamento del settore economico di appartenenza e delle caratteristiche patrimoniali e finanziarie dell'impresa medesima;

c) è inoltre possibile, in presenza di imprese che producono rilevanti flussi di reddito, ricorrere a metodologie del tipo *"price/earnings"*, ponendo però una particolare attenzione affinché il rapporto utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente ampio di imprese simili a quella da valutare per tipo di prodotto, caratteristiche economico-finanziarie, prospettive di sviluppo e posizionamento sul mercato.

2.4.4 Imprese che hanno superato la fase di avviamento

Trascorso, di norma, un anno dall'investimento, i titoli di imprese per le quali sia superata la fase di avviamento potranno essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

[1] *Orientativamente può essere utilizzato il rendimento effettivo a scadenza risultante dall'asta più recente sui Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza superiore a 5 anni.*

- valore risultante da transazioni significative avvenute sui titoli medesimi (nel rispetto delle condizioni previste alla lett. *a)* del paragrafo precedente);
- valore determinato applicando metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale (nel rispetto delle condizioni previste alla lett. *b)* del paragrafo precedente);
- valore derivante dall'applicazione di metodologie del tipo "*price/earnings*". Tale metodologia risulta applicabile qualora trattasi di imprese per le quali siano verificate le condizioni per l'ammissione a quotazione e a condizione che il valore del rapporto "*price/earnings*" utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente numeroso di imprese quotate, comparabili, per tipo di prodotto e per caratteristiche economico-finanziarie, a quella da valutare.

2.4.5 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ IMMOBILIARI

Trascorso, di norma, un anno dall'acquisizione da parte del fondo, alle partecipazioni in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo ([1]).

Al fine di tener conto nella valutazione della partecipata di ulteriori componenti economicamente rilevanti rivenienti, ad esempio, dalle caratteristiche della struttura organizzativa, da specifiche competenze professionali, ecc., il valore del patrimonio netto può essere rettificato, alla luce di un generale principio di prudenza, sulla base del valore risultante:

a) da transazioni riguardanti quantità di titoli significative rispetto alla partecipazione detenuta dal fondo ed a condizione che tale trasferimento sia effettuato da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata né alla società di gestione del fondo;

b) dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-finanziario.

2.4.6 DISPOSIZIONI COMUNI

In tutti i casi descritti nel presente paragrafo 2.4, le caratteristiche degli elementi di tipo reddituale utilizzati ai fini dell'eventuale rivalutazione della partecipazione (grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, orizzonte temporale adottato, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto P/E utilizzato, ecc.) e la metodologia seguita dovranno essere sottoposte a verifica almeno semestralmente e illustrate in dettaglio per ciascun cespite nella relazione semestrale e nel rendiconto del fondo. Inoltre, ove attraverso l'adozione dei metodi in questione si pervenga a risultati che si discostano in maniera significativa dal valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata di pertinenza del fondo, tale differenza deve essere opportunamente motivata.

Per tenere conto delle caratteristiche di scarsa liquidità e di rischio degli investimenti in società non quotate, alle rivalutazioni risultanti dall'utilizzo dei metodi sopra descritti dovrà essere applicato un idoneo fattore di sconto almeno pari al 25 per cento.

Le partecipazioni in società non quotate devono essere oggetto di svalutazione in caso di deterioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'impresa ovvero di eventi che del pari possano stabilmente influire sulle prospettive dell'impresa medesima e sul presumibile valore di realizzo dei relativi titoli (ad esempio difficoltà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati, problemi interni al *management* o alla proprietà). In ogni caso si dovrà provvedere alla svalutazione in presenza di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate.

2.5 *Beni immobili*

Ciascun bene immobile detenuto dal fondo è oggetto di singola valutazione. Più beni immobili possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è opportunamente illustrata dagli amministratori nella relazione semestrale e nel rendiconto di gestione del fondo.

Il valore corrente di un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

- il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;
- siano state espletate nel tempo ordinariamente richiesto le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative e definire le condizioni del contratto;

---

1 *Nel caso delle società immobiliari non quotate controllate dal fondo, il patrimonio netto è determinato applicando ai beni immobili ed ai diritti reali immobiliari risultanti dall'ultimo bilancio approvato i criteri di valutazione descritti al successivo paragrafo 2.5 "Beni immobili". Le altre poste attive e passive del bilancio della partecipata non sono di norma oggetto di nuova valutazione. Le eventuali rivalutazioni o svalutazioni dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari determinano, rispettivamente, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto contabile della partecipata medesima, tenendo anche conto dei possibili effetti fiscali. Sono considerati anche gli eventi di rilievo intervenuti tra la data di riferimento del bilancio ed il momento della valutazione.*

- i termini dell'operazione riflettano le condizioni esistenti nel mercato immobiliare del luogo in cui il cespite è ubicato al momento della valutazione;
- l'acquirente non abbia per l'operazione uno specifico interesse legato a fattori non economicamente rilevanti per il mercato.

Il valore corrente degli immobili è determinato in base alle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e tenendo conto della loro redditività.

Sono caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (qualità della costruzione, stato di conservazione, ubicazione, ecc.), di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni rispetto al bene, quali ad esempio la possibilità di destinazioni alternative rispetto a quella attuale, vincoli di varia natura e altri fattori esterni di tipo giuridico ed economico, quali ad esempio l'andamento attuale e prospettico del mercato immobiliare nel luogo di ubicazione dell'immobile. La SGR predispone idonee misure organizzative per rilevare (direttamente ovvero avvalendosi dei servizi di organismi specializzati) l'andamento dei settori di interesse per gli investimenti del fondo.

Il riferimento a destinazioni del cespite diverse da quella attuale può essere effettuato solo ove le caratteristiche dell'immobile oggettivamente valutate lo consentano.

Le metodologie di tipo patrimoniale utilizzate per la determinazione del valore degli immobili sono integrate con quelle di tipo finanziario basate sull'attualizzazione dei flussi di reddito ordinari attesi. Si ricorda che il tasso di attualizzazione va individuato considerando il rendimento reale delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine a cui si applica una componente rettificativa, in aumento ovvero in diminuzione, che tenga conto delle caratteristiche del cespite.

Per i beni immobili dati in affitto il valore corrente tiene conto del reddito riveniente dal contratto in relazione alla data di scadenza del contratto medesimo, alle eventuali clausole di revisione del canone e alle ipotesi di revisione dello stesso.

Ove siano disponibili informazioni attendibili sui prezzi di vendita praticati recentemente per immobili simili a quello da valutare (per tipologia, caratteristiche, destinazione, ubicazione, ecc.) il valore del bene può essere determinato tenendo conto dei suddetti prezzi di vendita e applicando le rettifiche ritenute adeguate, in relazione alle caratteristiche morfologiche del cespite, allo stato di manutenzione, alla redditività, alla qualità dell'eventuale conduttore e ad ogni altro fattore ritenuto pertinente.

Il valore corrente degli immobili dati in locazione con facoltà di acquisto è determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione ed il valore di riscatto dei cespiti, secondo un tasso individuato facendo riferimento al rendimento delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine. Alternativamente il valore dei cespiti è determinato sulla base del valore corrente all'atto in cui gli stessi sono concessi in locazione, ridotto della differenza maturata tra il valore corrente di cui sopra e il valore di riscatto alla conclusione della locazione.

Per gli immobili in corso di costruzione, il valore corrente può essere determinato tenendo anche conto del valore corrente dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione ovvero del valore corrente dell'immobile finito al netto delle spese che si dovranno sostenere per il completamento della costruzione.

Il valore corrente dell'immobile è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene.

Il valore corrente dei diritti reali immobiliari è determinato applicando, per quanto compatibili, i criteri di cui al presente paragrafo.

2.6 *Crediti*

I crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Quest'ultimo è calcolato, tenendo anche conto:

- delle quotazioni di mercato, ove esistenti;
- delle caratteristiche dei crediti.

Nel calcolo del presumibile valore di realizzo può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi relativi a particolari settori di operatività nonché a determinate aree geografiche. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario.

2.7 *Altri beni*

I beni detenuti dal fondo, diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, sono valutati in base al prezzo più recente rilevato sul mercato di riferimento, eventualmente rettificato anche sulla base di altri elementi oggettivi di giudizio disponibili, compresa l'eventuale valutazione degli stessi effettuata da esperti indipendenti.

2.8 *Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli*

Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il portafoglio degli investimenti del fondo non subisce modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul mercato.

Per i prestiti di titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato da alcun movimento ed i proventi delle operazioni sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

2.9 Altre componenti patrimoniali

Sono valutati in base al loro valore nominale:

- le disponibilità liquide;
- le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le altre forme di deposito si tiene conto della caratteristiche e del rendimento delle stesse.

3. Esperti indipendenti

Per la valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari in cui è investito il patrimonio del fondo nonché delle partecipazioni in società immobiliari non quotate controllate dal fondo, la SGR deve avvalersi di esperti indipendenti aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999.

Gli esperti provvedono, entro 30 giorni dalla data di riferimento della valutazione del patrimonio del fondo, a presentare alla SGR una relazione di stima del valore dei suddetti cespiti, nella quale vanno indicati la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società immobiliari controllate dal fondo.

Nell'indicazione della redditività gli esperti devono tenere conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, gli esperti devono indicare la redditività ordinariamente desumibile da quella di immobili similari per caratteristiche e destinazione.

La SGR, qualora intenda discostarsi dalle stime effettuate dagli esperti, ne comunica le ragioni agli esperti stessi nonché alla Banca d'Italia, allegando copia della relazione da essi redatta.

La SGR deve inoltre richiedere agli esperti indipendenti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruità dovrà essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dalle presenti disposizioni.

SEZIONE III
VALORE DELLA QUOTA

1. Valore unitario della quota

Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al fondo comune di investimento è pari al valore complessivo netto del fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

Nel caso dei fondi comuni suddivisi in comparti, il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione viene determinato con riferimento a ciascun comparto dividendo il valore complessivo netto del comparto, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, per il numero delle quote di partecipazione allo specifico comparto in circolazione alla medesima data.

SEZIONE IV
SICAV

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle SICAV compatibilmente con le loro possibilità operative.

Allegato A

Valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota: opzioni "OTC"

Nella valutazione degli strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati ("OTC") aventi la natura di opzioni – ivi compresi i contratti di borsa del tipo PUT e DONT – le SGR si attengono alle seguenti metodologie, ove non adottino metodi alternativi che siano stati comunicati preventivamente alla Banca d'Italia.

Premessa

Nelle formule sono adottate le convenzioni seguenti:

S= prezzo corrente dell'attività sottostante (opzioni su titoli) o tasso di cambio corrente (opzioni su valute) risultante nel giorno di riferimento;

K= prezzo (opzioni su titoli) o tasso di cambio (opzioni su valute) di esercizio dell'opzione;

R_S= *strike rate* (opzioni su tassi di interesse);

r, q = tasso di interesse esente da rischio risultante nel giorno di riferimento. Operativamente, come tasso esente da rischio sul mercato italiano può essere adottato il rendimento dei BOT a sei mesi. Qualora la SGR ritenga di dover utilizzare un altro parametro, tale scelta dovrà risultare approvata – anche in via di ratifica – dall'organo amministrativo;

σ= volatilità del prezzo dell'attività sottostante (opzioni su titoli), del tasso di riferimento (opzioni su tassi di interesse) o del tasso di cambio (opzioni su valute). Va utilizzata nella formula la volatilità implicita nelle quotazioni, rilevabili sul mercato, di contratti aventi lo stesso oggetto e differenti solo per il prezzo (tasso) di esercizio e/o la data di scadenza. Ove tali quotazioni mancassero o non fossero significative la volatilità in questione può essere determinata calcolando la deviazione standard delle differenze percentuali giornaliere del fattore di rischio sottostante e annualizzandola; a tal fine la deviazione standard calcolata su dati giornalieri deve venire moltiplicata per la radice quadrata dei giorni lavorativi compresi in un anno (per esempio, 260);

t= tempo intercorrente fino alla data di scadenza dell'opzione (opzioni su titoli o su valute) ovvero fino alla data di accertamento della differenza (opzioni su tassi);

e^{-rt}= fattore di sconto tra la data di determinazione del prezzo dell'opzione e quella di scadenza dell'opzione stessa (opzioni su titoli o su valute) ovvero fino alla data di accertamento della differenza tra il tasso di riferimento e lo *strike rate* (opzioni su tassi);

N(x)= funzione di distribuzione per una variabile normale standardizzata.

1. Opzioni su titoli e altre attività sottostanti, escluse le valute

1.1 le opzioni PUT non trattate su mercati regolamentati sono valutate sulla base della seguente formula:

$$P = Ke^{-rt}N(-d_2) - SN(-d_1), \qquad [1]$$

$$\text{dove } d_1 = \frac{\log(S/K) + (r + \sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}; \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t};$$

1.2 le opzioni CALL e i WARRANT non trattate su mercati regolamentati sono valutate sulla base della seguente formula:

$$C = SN(d_1) - Ke^{-rt}N(d_2), \qquad [2]$$

$$\text{dove } d_1 = \frac{\log(S/K) + (r + \sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}; \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

1.3 nelle formule [1] e [2], il prezzo corrente S dell'attività sottostante:

- per le azioni che pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione, è indicato al netto del valore – attualizzato sulla base del tasso di rendimento esente da rischio – dei dividendi, ove noti o stimabili, erogati nel periodo di vita dell'opzione;
- per le obbligazioni, è pari al prezzo *tel quel*;
- per le obbligazioni che pagano cedole prima della scadenza dell'opzione, è indicato al netto del valore – attualizzato sulla base del tasso di rendimento esente da rischio – delle cedole in scadenza nel periodo di vita dell'opzione.

2. Opzioni su tassi

2.1 per le opzioni CAP, il valore del contratto è espresso dalla somma dei flussi rivenienti dal contratto stesso. Gli addendi di tale somma sono calcolati con le seguenti formule, che forniscono il valore del pagamento riferito a ciascun periodo (t_i) sotto diverse ipotesi circa il meccanismo di accertamento e di pagamento delle differenze:

a) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* avviene al tempo *t*, ma il pagamento della stessa è effettuato al tempo (*t* + 1):

$$C(t_i) = \frac{1}{1+F\tau}e^{-rt}\left[FN(d_1) - R_S N(d_2)\right]\tau, \qquad [3.a]$$

$$\text{dove } d_1 = \frac{\log(F/R_S) + (\sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}; \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}; \tau = \frac{1}{n};$$

$C(t_i)$ = valore del pagamento nel periodo t_i;

F = tasso *forward* relativo al tasso di riferimento del contratto per il periodo compreso tra la data di accertamento della differenza e quella di pagamento. Operativamente tale tasso può essere desunto dalla struttura dei tassi per scadenze effettivamente osservabile;

n = numero di pagamenti in un anno.

Nel calcolo del valore dell'opzione si dovrà naturalmente tenere conto di eventuali pagamenti già accertati ma non ancora liquidati;

b) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente al tempo *t*, ed il tasso di riferimento è un valore medio rilevato nel periodo tra 0 e *t*:

$$C(t_i) = e^{-rt}\left[SwN(d_1) - R_S N(d_2)\right]\tau \qquad [3.b]$$

$$\text{dove } d_1 = \frac{\log(Sw/R_S) + (\sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}; \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}; \tau = \frac{1}{n};$$

$C(t_i)$ = valore del pagamento nel periodo t_i;

Sw = tasso fisso *swap* per contratti con durata uguale a quella del CAP. L'adozione di tale tasso quale stima della media futura dei valori del tasso di riferimento appare, in via approssimata, la metodologia più corretta. Operativamente si può ricorrere ai tassi quotati sul mercato dai principali operatori del settore;

n = numero di pagamenti in un anno;

c) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente al tempo t, ed il tasso di riferimento è un dato puntuale:

$$C(t_i) = e^{-rt}\left[FN(d_1) - R_S N(d_2)\right]\tau \qquad [3.c]$$

dove i simboli hanno lo stesso significato che in [3.a] ad eccezione di F che rappresenta il tasso *forward* relativo al tasso di riferimento per il periodo tra le date di pagamento;

2.2 per le opzioni FLOOR, il valore del contratto è espresso dalla somma dei flussi rivenienti dal contratto stesso. Gli addendi di tale somma sono calcolati con le seguenti formule, che forniscono il valore del pagamento riferito a ciascun periodo (t_i) sotto diverse ipotesi circa il meccanismo di accertamento e di pagamento delle differenze:

a) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* avviene al tempo t, ma il pagamento della stessa è effettuato al tempo $(t+1)$:

$$V(t_i) = \frac{1}{1+F\tau} e^{-rt}\left[R_S N(-d_2) - FN(-d_1)\right]\tau, \qquad [4.a]$$

$$d_1 = \frac{\log(F/R_S) + (\sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}; \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}; \tau = \frac{1}{n};$$

$V(t_i)$ = valore del pagamento nel periodo t_i;

F = tasso *forward* relativo al tasso di riferimento del contratto per il periodo compreso tra la data di accertamento della differenza e quella di pagamento. Operativamente tale tasso può essere desunto dalla struttura dei tassi per scadenze effettivamente osservabile;

n = numero di pagamenti in un anno.

Nel calcolo del valore dell'opzione si dovrà naturalmente tenere conto di eventuali pagamenti già accertati ma non ancora liquidati;

b) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente al tempo t, ed il tasso di riferimento è un valore medio rilevato nel periodo tra 0 e t:

$$V(t_i) = e^{-rt}\left[R_S N(-d_2) - SwN(-d_1)\right]\tau, \qquad [4.b]$$

dove $d_1 = \frac{\log(Sw/R_S) + (\sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}; \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}; \tau = \frac{1}{n};$

$V(t_i)$ = valore del pagamento nel periodo t_i;

Sw = tasso fisso *swap* per contratti con durata uguale a quella del FLOOR. L'adozione di tale tasso quale stima della media futura dei valori del tasso di riferimento appare, in via approssimata, la metodologia più corretta. Operativamente si può ricorrere ai tassi quotati sul mercato dai principali operatori del settore;

n = numero di pagamenti in un anno;

c) l'accertamento della differenza tra tasso di riferimento e *strike rate* ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente al tempo t, ed il tasso di riferimento è un dato puntuale:

$$V(t_i) = e^{-rt}\left[R_S N(-d_2) - FN(-d_1)\right]\tau, \qquad [4.c]$$

dove i simboli hanno lo stesso significato che in [4.a] ad eccezione di F che rappresenta il tasso *forward* relativo al tasso di riferimento per il periodo tra le date di pagamento.

3. **Opzioni su valute**

3.1 le opzioni PUT su valuta non trattate su mercati regolamentati sono valutate sulla base della seguente formula:

$$P = Ke^{-rt}N(-d_2) - Se^{-qt}N(-d_1), \qquad [5]$$

dove $d_1 = \frac{\log(S/K_S) + (r - q + \sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}; \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t};$

r = tasso di interesse esente da rischio della valuta acquistabile;

q = tasso di interesse della valuta vendibile;

3.2 le opzioni CALL su valuta non trattate su mercati regolamentati sono valutate sulla base della seguente formula:

$$C = Se^{-qt}N(d_1) - Ke^{-rt}N(d_2), \qquad [6]$$

dove $d_1 = \frac{\log(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}; \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t};$

r = tasso di interesse esente da rischio della valuta vendibile;

q = tasso di interesse della valuta acquistabile.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è disciplinata ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 34, comma 4 del T.U.

2. Definizioni

Nelle presenti disposizioni si intendono per:

a) "fusioni": le operazioni previste dall'articolo 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre;

b) "scissioni": le operazioni previste dall'articolo 2504-*septies* del codice civile che si realizzano mediante trasferimento dell'intero patrimonio di una società a più società preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni ai soci della prima, ovvero mediante trasferimento di parte del patrimonio di una società a più società preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni ai soci della prima.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle operazioni di fusione o di scissione di SGR.

4. Criteri di valutazione della domanda

L'articolo 34, comma 4 del T.U. prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR siano autorizzate dalla Banca d'Italia. L'intervento dell'Organo di vigilanza è preordinato ad un duplice obiettivo:

a) verificare l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari medesimi;

b) valutare gli impatti che le operazioni in questione comportano sulle società coinvolte nell'operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti.

SEZIONE II
OPERAZIONI DI FUSIONE

1. Domanda di autorizzazione e documentazione da allegare

Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Analisi e Interventi I, la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2501-*bis* del codice civile.

La domanda di autorizzazione è corredata del progetto di fusione e di una relazione che illustri:

a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e i costi, nonché gli impatti che l'operazione determina sulle società partecipanti alla fusione;

c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, nelle quali siano descritti i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, andranno illustrate le modalità con cui:

- saranno evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (gestioni di fondi comuni, servizi di gestione individuale, ecc.) dalle società partecipanti alla fusione e nell'amministrazione delle stesse;
- sarà assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall'inizio dell'operatività tutte le regole ad essa applicabili e di fornire all'Autorità di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d'Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati di queste ultime.

SEZIONE III
OPERAZIONI DI SCISSIONE

1. Domanda di autorizzazione e documentazione da allegare

Le SGR interessate ad operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Analisi e Interventi I, la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2504-*octies* del codice civile.

La domanda di autorizzazione è corredata del progetto e di una relazione che:

a) descrive il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti;

b) indica gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l'operazione determina sulla società nonché le modifiche all'attività e alla struttura organizzativa della stessa;

c) indica le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, andranno illustrate le modalità con cui:

- saranno evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (gestioni di fondi comuni, servizi di gestione individuale, ecc.) e nell'amministrazione della stessa;
- sarà assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall'inizio tutte le regole ad esse applicabili e di fornire all'Autorità di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

SEZIONE IV
MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Modifiche ai regolamenti dei fondi comuni ([1])

E' opportuno che, contestualmente all'avvio della procedura di autorizzazione all'operazione di fusione o di scissione, le società partecipanti definiscano le modifiche del regolamento dei fondi comuni facenti capo alle stesse, connesse con l'operazione di fusione o scissione.

Per abbreviare i tempi della procedura di approvazione le relative modifiche potranno essere preventivamente inviate alla Banca d'Italia.

In ogni caso le modifiche regolamentari dovranno essere efficaci a partire dal giorno in cui la fusione o la scissione hanno effetto ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2504-*decies* del codice civile.

2. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'operazione di fusione o scissione, sentita la CONSOB, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Analisi e Interventi I, o è ivi pervenuta per lettera raccomandata A.R.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi, un nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

[1] *Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti si applicano le disposizioni contenute nel capitolo IV (Criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento) del Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998.*

Il termine è sospeso qualora la Banca d'Italia:

a) chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta;

b) debba interessare Autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con banche, imprese di investimento o società di gestione estere.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine. Inoltre:

- nell'ipotesi *sub a)* precisa le circostanze al verificarsi delle quali il termine ricomincia a decorrere;
- nell'ipotesi *sub b)* comunica la data a partire dalla quale il termine ricomincia a decorrere.

SEZIONE V
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dagli articoli 2501-*bis* e seguenti del codice civile.

Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d'Italia le deliberazioni di fusione o di scissione (ex art. 2502-*bis* c.c.) e l'atto di fusione o di scissione (ex art. 2504 c.c.), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2504-*decies* del codice civile.

CAPITOLO V

PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le operazioni di fusione di fondi, o di comparti di fondi rappresentano operazioni di carattere straordinario che le SGR possono adottare al fine di accrescere l'efficienza dei servizi dalle stesse offerti.

Le motivazioni sottese all'avvio di tali processi possono essere di varia natura (es. di tipo organizzativo, per l'esigua dimensione di alcuni patrimoni, ecc.).

Tuttavia, tenuto conto che in tal modo possono realizzarsi mutamenti anche rilevanti nei rapporti intercorrenti con i partecipanti, le SGR potranno porre in essere operazioni di fusione esclusivamente quando le stesse siano volte a perseguire l'interesse dei partecipanti ai fondi comuni interessati dalla fusione. Anche eventuali processi di fusione dettati da esigenze di mera razionalizzazione dei prodotti offerti (in occasione ad es. di processi di fusione tra SGR) dovranno essere esaminati alla luce dell'indicato criterio.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata ai sensi dell'articolo 36, comma 7 del T.U.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle fusioni tra fondi comuni - facenti capo anche a SGR diverse - o tra più comparti di uno stesso fondo.

4. Definizioni

Nelle presenti disposizioni si intendono per:

a) "fondi comuni": i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;

b) "SGR": le società di gestione del risparmio come definite nel T.U. Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una SGR distinta da quella che lo ha promosso, il termine SGR si riferisce di volta in volta al gestore o alla società promotrice, in funzione della ripartizione dei compiti adottata tra le due società;

c) "vecchio fondo": il fondo comune (o il comparto) che viene fuso;

d) "nuovo fondo": il fondo comune (o il comparto) risultante dalla fusione.

SEZIONE II
CONDIZIONI PER LA FUSIONE

All'operazione di fusione si ricollegano una serie di effetti, che possono incidere sia sulla situazione della SGR sia sugli elementi essenziali del rapporto contrattuale che intercorre tra partecipanti ai fondi comuni e SGR.

Essa richiede, pertanto un'attenta valutazione da parte della SGR dei profili strategici ed economici dell'operazione, nonché dell'impatto che questa determina sull'assetto organizzativo della SGR medesima e sugli interessi dei partecipanti ai fondi comuni.

Le operazioni di fusione possono essere realizzate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'operazione persegua l'interesse dei partecipanti ai fondi comuni coinvolti nella fusione;

b) i vecchi fondi e il nuovo fondo abbiano la stessa forma (aperta o chiusa);

c) le politiche di investimento dei fondi siano omogenee o quantomeno tra di loro compatibili.

Qualora la fusione implichi per uno o più fondi una modifica della politica d'investimento, la SGR deve:

c1) assumere l'impegno affinché i partecipanti al fondo la cui politica di investimento risulta modificata a seguito della fusione possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della società, ove esistente, che mantiene caratteristiche analoghe. Nel caso in cui l'operazione di fusione riguardi fondi appartenenti a differenti SGR, tale possibilità deve essere assicurata dalla SGR che conferisce il fondo;

c2) porre in essere operazioni di disinvestimento e reinvestimento delle attività dei vecchi fondi idonee ad assicurare la capacità del nuovo fondo di rispettare fin dal principio i criteri, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa e dal regolamento del fondo stesso;

d) il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza oneri o spese per i partecipanti.

Le disposizioni indicate alle precedenti lettere *c)* e *c1)* possono essere derogate previo espletamento di una procedura disciplinata nel regolamento di gestione che preveda l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti al vecchio fondo.

SEZIONE III
PROCEDURA PER LA FUSIONE

1. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e documentazione da allegare

Le SGR che intendono procedere alla fusione tra fondi comuni ne informano preventivamente la Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

Alla comunicazione è allegata una relazione nella quale sono precisati:

a) gli obiettivi perseguiti con la fusione;

b) gli effetti derivanti dall'operazione sulla struttura organizzativa delle SGR;

c) i profili di diversità tra i vecchi fondi e il nuovo fondo, con particolare riferimento allo scopo, alla durata e alle caratteristiche dei fondi, alla SGR e alla banca depositaria;

d) gli elementi di valutazione degli interessi dei partecipanti all'operazione di fusione;

e) gli effetti sui costi a carico sia del fondo (commissioni di gestione, ecc.) sia dei partecipanti (commissioni di sottoscrizione e rimborso, ecc.);

f) le varie fasi dell'operazione, con indicazione dei tempi necessari. Dovrà in ogni caso essere assicurato che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati;

g) le iniziative che saranno intraprese per rendere possibile la fusione tra fondi che presentano differenti politiche di investimento e, nel caso di consultazione dei partecipanti, l'esito di tale consultazione;

h) i criteri seguiti per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo fondo e per la determinazione del relativo valore "di ingresso" nel nuovo fondo;

i) le ulteriori informazioni relative alle modalità di pubblicazione e ai termini di efficacia della fusione, richieste ai sensi dei successivi paragrafi 4 e 5.

Qualora l'operazione di fusione riguardi fondi di differenti SGR, la relazione può essere unica e inviata congiuntamente dalle società interessate.

2. Nulla osta della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia il nulla osta sul progetto di fusione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal paragrafo 1, corredata della documentazione richiesta.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla Banca d'Italia o è ivi pervenuta per lettera raccomandata A.R.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi, un nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica alle SGR l'inizio della sospensione del termine e precisa le circostanze al verificarsi delle quali il termine ricomincia a decorrere.

Dalla data di rilascio del nulla osta è fatto divieto alle SGR di raccogliere sottoscrizioni di quote dei fondi oggetto di fusione. È tuttavia consentita - in caso di fusione per incorporazione - la sottoscrizione di quote del fondo incorporante.

3. Predisposizione del regolamento del nuovo fondo e approvazione della Banca d'Italia

Qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, le SGR trasmettono alla Banca d'Italia, per l'approvazione prevista dal T.U., copia del regolamento del nuovo fondo approvato dai competenti organi aziendali.

Il regolamento del nuovo fondo può essere inviato contestualmente alla comunicazione prevista dal paragrafo 1.

4. Pubblicazione

La relazione prevista al paragrafo 1 individua anche le modalità con cui le SGR informano i partecipanti dell'operazione di fusione.

La Banca d'Italia può prescrivere modalità differenti da quelle indicate dalle SGR quando queste ultime non appaiono adeguate alle caratteristiche dei partecipanti.

L'informativa deve riguardare tutti gli aspetti, connessi con la fusione, che rilevano per i partecipanti e, in particolare:

a) gli impatti che la stessa determina: sui rapporti intercorrenti tra i partecipanti ai vecchi fondi e la SGR; sul regime delle commissioni (sia quelle a carico dei partecipanti, sia quelle di gestione); sulle politiche di investimento dei fondi stessi. In caso di parziali modifiche alle politiche di investimento, non preventivamente approvate dai partecipanti, deve essere indicato l'impegno della SGR affinché i partecipanti al fondo la cui politica di investimento risulta parzialmente modificata a seguito della fusione possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della SGR, ove esistente, che mantiene caratteristiche analoghe;

b) l'eventuale sostituzione della SGR e della banca depositaria;

c) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio o di fusione e per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo fondo;

d) le eventuali fasi dell'operazione che interessano i partecipanti e il momento in cui la fusione ha effetto.

5. Termini di efficacia della fusione

La relazione indicata al paragrafo 1 indica la data prevista per la fusione che in ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni, né successiva a un anno a decorrere dalla data di pubblicazione dell'operazione, effettuata secondo le modalità individuate nel precedente paragrafo.

Qualora la fusione comporti il cambiamento della politica di investimento dei fondi, la sostituzione della SGR o della banca depositaria oppure un aggravio degli oneri a carico dei partecipanti, la data dell'operazione non può essere anteriore a 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'operazione stessa.

Termini ridotti di efficacia possono essere previsti qualora il regolamento dei vecchi fondi preveda che l'operazione di fusione sia sottoposta ad una procedura - disciplinata dal regolamento stesso - di consultazione dei partecipanti.

Nell'interesse dei partecipanti la Banca d'Italia può fissare caso per caso termini e condizioni di svolgimento delle operazioni anche difformi da quelle sopra illustrate.

CAPITOLO VI

CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Articolo 36, comma 8 del T.U.

2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano le caratteristiche dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi comuni di investimento.

Esse non si applicano nel caso in cui le quote dei fondi siano dematerializzate, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e dalle relative disposizioni attuative.

SEZIONE II
CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

1. Certificati nominativi e al portatore

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta del partecipante.

I certificati al portatore recano una serie numerica diversa da quelli nominativi. I certificati dei fondi per i quali è prevista la distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti recano inoltre il foglio delle cedole.

La firma della società di gestione è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente purché l'originale sia depositato presso la cancelleria del tribunale dove la società medesima è iscritta.

La società di gestione stabilisce le dimensioni dei certificati in modo che essi risultino compatibili con le esigenze di ordine tecnico connesse al trattamento automatizzato dei certificati medesimi.

2. Certificati cumulativi

In alternativa all'emissione di singoli certificati può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote.

Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della banca depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per:

- il partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo;
- la banca depositaria di procedere - senza oneri per il partecipante e per il fondo - al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

CAPITOLO VII

CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E MODALITÀ DI SUB-DEPOSITO DEI BENI DEL FONDO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Articolo 36, commi 2 e 4, articolo 38 e articolo 50 del T.U.

2. Definizioni

Nelle presenti disposizioni si intendono per:

a) "OICR": fondi comuni di investimento e SICAV;

b) "parti di OICR": le quote dei fondi comuni di investimento o le azioni di SICAV.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle banche che intendono svolgere la funzione di depositaria di OICR.

4. Compiti della banca depositaria

La banca depositaria ha il compito di:

a) custodire gli strumenti finanziari e la liquidità dell'OICR. Esigenze di certezza e garanzia richiedono che la custodia di tale patrimonio sia affidata ad un'unica banca depositaria;

b) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento o allo statuto, nonché alle prescrizioni degli Organi di vigilanza l'emissione e il rimborso delle parti dell'OICR, il calcolo del loro valore, la destinazione dei redditi dell'OICR. Presso la banca depositaria sono accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati nonché svolte le operazioni connesse con la distribuzione dei proventi dell'OICR ai partecipanti;

c) accertare che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso. La banca depositaria controlla in particolare che le negoziazioni di pertinenza dell'OICR siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;

d) eseguire le istruzioni della SGR o della SICAV se non siano contrarie alla legge, al regolamento o allo statuto, nonché alle prescrizioni degli Organi di vigilanza. Tale verifica ha per oggetto la totalità delle operazioni e riguarda la legittimità di ciascuna di esse anche in relazione alla composizione complessiva degli investimenti dell'OICR, o dei relativi comparti (se esistenti) come si determina, man mano, sulla base delle diverse operazioni disposte dalla SGR o dalla SICAV.

Al fine di effettuare consapevolmente i controlli di cui sopra nonché provvedere al regolamento delle compravendite, la convenzione che regola i rapporti tra la SGR e la banca depositaria indica, tra l'altro, le modalità con cui quest'ultima viene interessata in occasione delle transazioni aventi ad oggetto beni diversi dagli strumenti finanziari (es.: per i beni immobili presenza in sede di stipula del contratto di compravendita).

Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della SGR o della SICAV e nella gestione degli OICR.

5. Responsabilità

La banca depositaria è responsabile nei confronti della SGR e della SICAV nonché dei singoli partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

6. Società promotrice distinta dal gestore

Qualora l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano esercitate da SGR diverse, la banca depositaria dovrà coordinare la propria attività con ambedue i soggetti (promotore e gestore) e - a seconda della ripartizione dei compiti adottata tra promotore e gestore - definire i flussi informativi da instaurare con ciascuno di essi.

SEZIONE II
CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO

1. **Requisiti di insediamento, patrimoniali e organizzativi**

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di depositaria, l'assunzione dell'incarico è subordinato al possesso dei requisiti di seguito indicati.

1. La banca depositaria deve essere:

a) una banca italiana;

b) una banca con sede statutaria in un altro Stato membro dell'Unione Europea, avente una succursale in Italia. In tale caso, ferma restando la facoltà per la banca depositaria di avvalersi di sub-depositari secondo quanto stabilito nella Sezione III, le funzioni di banca depositaria devono essere esercitate direttamente dalla succursale italiana;

2. l'ammontare del patrimonio di vigilanza non deve essere inferiore a 100 milioni di euro;

3. la banca deve avere maturato un'esperienza adeguata all'incarico da assumere;

4. l'assetto organizzativo dev'essere idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati.

2. **Requisiti di indipendenza**

L'articolo 36, comma 4 del T.U. prescrive alla banca depositaria, alla SGR promotrice e alla SGR gestore (se diversi) l'obbligo di agire, nell'esercizio delle rispettive funzioni, in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti.

Tenuto conto della delicatezza delle funzioni svolte dalla banca depositaria, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'operato della stessa sia costantemente informato a tali principi.

In tale quadro, l'incarico di depositaria non può essere conferito qualora il presidente del C.d.A., l'amministratore delegato, il direttore generale o i membri del comitato di gestione della SGR o della SICAV svolgano anche una delle seguenti funzioni presso la banca che intende assumere l'incarico:

- presidente del C.d.A., amministratore delegato, direttore generale;
- dirigente responsabile delle strutture organizzative della banca che svolgono funzioni di banca depositaria.

SEZIONE III
SUB-DEPOSITO DEI BENI DELL'OICR

1. **Soggetti che possono svolgere funzioni di sub-depositario**

La banca depositaria può - ferma restando la propria responsabilità nei confronti della SGR, della SICAV e dei partecipanti - subdepositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza dell'OICR presso:

a) la Monte Titoli S.p.A.;

b) la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia;

c) altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari;

d) banche italiane o estere;

e) SIM e imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela.

2. **Modalità di sub-deposito**

La banca depositaria può procedere al sub-deposito previo consenso della SGR o della SICAV interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra banca depositaria e SGR o SICAV sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come sub-depositari.

In caso di sub-deposito la banca depositaria indica nei conti intestati all'OICR o al comparto per il quale è effettuato il sub-deposito, gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito e il nome del sub-depositario. Presso quest'ultimo, gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun OICR o di ciascun comparto sono rubricati in conti intestati alla banca depositaria - con indicazione che si tratta di beni di terzi - tenuti separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà della banca medesima.

3. **Operazioni su strumenti derivati**

Ove necessario per consentire agli OICR di effettuare operazioni su strumenti derivati negoziati in mercati che richiedono la costituzione di margini di garanzia, la banca depositaria può effettuare sub-depositi di strumenti finanziari e/o di liquidità presso gli intermediari di cui la SGR o la SICAV si avvale per operare su tali mercati.

In tali casi, fermo restando l'obbligo della banca depositaria di riportare nei conti intestati all'OICR o al comparto per il quale è effettuato

il sub-deposito gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito e il nome del sub-depositario, i beni di ciascun OICR (o di ciascun comparto) sono rubricati presso il sub-depositario:

a) in conti intestati alla banca depositaria - con indicazione che si tratta di beni di terzi - separati da quelli relativi ai beni di proprietà della banca medesima;

b) in conti intestati alla SGR o alla SICAV (con indicazione del fondo o comparto cui detti beni appartengono) separati da quelli relativi ai beni di proprietà della società stessa. L'intestazione del conto alla SGR o alla SICAV è subordinata alla conclusione di un accordo tra quest'ultima, la banca depositaria e l'intermediario sub-depositario che preveda:

- l'obbligo della SGR o della SICAV di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
- il divieto di modificare il contenuto dell'accordo stesso senza l'assenso della banca depositaria.

4. **Responsabilità**

La responsabilità della banca depositaria indicata nella Sezione I, punto 5, permane anche in caso di sub-deposito dei beni degli OICR.

SEZIONE IV
INVESTIMENTI IN DEPOSITI BANCARI

1. **Banca depositaria**

Nel caso in cui le attività dell'OICR siano investite nei depositi bancari previsti per i fondi aperti nel Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1, lettera *c)* e per i fondi chiusi nel Capitolo II, Sezione III, paragrafo 1, lettera *e)*, la banca depositaria indica nei propri conti intestati all'OICR o al comparto per il quale è effettuato il deposito l'importo di ciascun deposito e il nome della banca presso la quale è stato effettuato.

2. **Banca presso la quale è stato effettuato il deposito**

Presso la banca ove sono effettuati i depositi, essi sono rubricati per ciascun OICR (o ciascun comparto) in conti intestati alla banca depositaria - con indicazione che si tratta di beni di terzi - separati da quelli relativi ai beni di proprietà della banca medesima.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le società di gestione del risparmio e gli OICR operativi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si adeguano alle nuove disposizioni nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti agli OICR.

Le banche depositarie che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dispongono di un patrimonio di vigilanza di importo inferiore a quello previsto nel precedente Capitolo VII, Sezione II, paragrafo 1, possono continuare a svolgere l'attività di banca depositaria limitatamente agli OICR per i quali hanno già assunto l'incarico.

99A8134

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali del 17 maggio 1996, 21 aprile 1993, 8 agosto 1996, e 16 maggio 1997, recanti modificazioni agli ordinamenti didattici universitari relativamente ai corsi di diploma universitario in biologia, scienza dei materiali e tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente autorizzazione alle università degli studi ad istituire i diplomi universitari, con il quale l'Università di Bari è autorizzata, tra l'altro ad istituire il diploma universitario in biologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione interno del 20 luglio 1999;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento del 21 luglio 1999;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 riguardante la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo XXIII «Diplomi universitari», dopo l'art. 425, sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi i nuovi articoli 426, 427 e 428 relativi ai diplomi universitari in «biologia», «scienza dei materiali» e «tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali»:

Art. 426.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN BIOLOGIA

1. Presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è istituito il diploma universitario in biologia.

Il diploma universitario in biologia ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare autonome valutazioni nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle scienze biologiche ed ecologiche. In questo ambito esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del consiglio del 21 dicembre 1988.

2. La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni; il corso può essere articolato in indirizzi.

3. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dal corso di diploma con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. È da considerare affine al diploma il corso di laurea in scienze biologiche.

4. In attesa dell' entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni da questo demandate alle strutture didattiche, per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in biologia, sono esercitate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che delibera su proposta del consiglio di corso di diploma, ove costituito.

5. Il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento del corso di diploma devono attenersi, di massima, per quanto concerne il diploma in biologia, alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende 40 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non più di tre unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente di massima tredici settimane di effettiva attività didattica.

7. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratte-

rizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive trenta unità didattiche e non più di 16 esami. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità di un docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

8. Il regolamento didattico di Ateneo dovrà prevedere, nel triennio, un totale di trenta unità didattiche. Di queste, 14, comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando, di massima, i seguenti vincoli:

a) area matematica: due unità didattiche dovranno essere scelte tra le seguenti discipline: istituzioni di matematica, laboratorio di programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, calcolo della probabilità e statistica matematica, statistica per le scienze biologiche;

b) area fisica: due unità didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti al settore della fisica. Le unità didattiche di questa area dovranno comprendere la frequenza attiva ad un laboratorio;

c) area chimica: tre unità didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti ai settori C03X Chimica generale ed inorganica e C05X Chimica organica;

d) area biologica: ventitre unità didattiche, di cui sette saranno destinate a discipline comuni a tutti gli studenti, scelte all'interno dei settori E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E05B Biologia molecolare, E11A Genetica, E11B Microbiologia generale.

Le restanti sedici unità didattiche saranno destinate agli indirizzi. Di esse sei saranno destinate a non meno di tre discipline comuni a tutti gli studenti dello stesso indirizzo, che saranno scelte nei settori scientifico-disciplinari, in modo da perseguire la professionalità voluta e con il vincolo di appartenenza ad almeno tre settori distinti.

Sei unità didattiche saranno destinate a discipline di indirizzo a carattere spiccatamente pratico; le restanti quattro unità, a concorrenza delle ventitre totali saranno destinate a discipline di indirizzo a scelta dello studente.

Il corso di diploma, ove costituito, o, in mancanza, la facoltà determinerà annualmente, nel manifesto degli studi, le materie, sia obbligatorie che a scelta dello studente, da inserire negli indirizzi attivati.

Queste materie potranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari previsti per il corso di laurea in biologia, nonché fra altre discipline attivate nell'Ateneo.

L'indirizzo seguito dallo studente è riportato nel certificato di diploma, ma ciò non comporta alcuna limitazione all'attività professionale o all'accesso a corsi *post diplomam.*

9. Le unità didattiche del corso di diploma in biologia potranno essere mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea in scienze biologiche.

10. Il corso di diploma determinerà le modalità dell'esame finale di diploma.

11. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dalla normativa vigente; il corso di diploma potrà meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni.

Art. 427.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI

1. *Istituzione e durata del corso di diploma.*

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove operera quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

2. *Accesso al corso di diploma.*

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell' art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

3. *Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti.*

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui al punto 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi, su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

4. *Articolazione del corso degli studi.*

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali, di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive. Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi punto 5), saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

5. *Ordinamento didattico.*

L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definitivi obbiettivi didattico-formativi.

LA FORMAZIONE DI BASE
(13.5 annualità)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A03X, A04A).

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

uno nei raggruppamenti:

A01A Algebra e logica matematica;

A01B Geometria;

A02A Analisi matematica;

A03X Fisica matematica;

uno nel raggruppamento A04A Analisi numerica.

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Tali contenuti possono trovarsi in Fisica generale (B01A), Sperimentazioni di fisica (B01A, B03X), Struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbligatorie quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

uno nel raggruppamento B01A Fisica generale;

due nei raggruppamenti:

B01A Fisica generale;

B03X Struttura della materia;

uno nel raggruppamento B03X Struttura della materia.

Area chimica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica: inoltre saranno fornite le azioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Tali contenuti possono trovarsi in Chimica generale ed inorganica (C03X), Chimica fisica (C02X), Chimica organica (C05X), Laboratorio di chimica dei materiali (C02X, CO3X, CO5X).

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

uno nel raggruppamento C03X Chimica generale;

uno nel raggruppamento C02X Chimica fisica;

uno nel raggruppamento C05X Chimica organica;

uno nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica.

Area proprietà dei materiali

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Tali contenuti possono trovarsi in:

Scienza dei metalli (I13X), Chimica dello stato solido (C03X), Chimica delle macromolecole (C04X), Fisica dei semiconduttori (B03X), Fisica dei dispositivi elettronici (B01A), Fisica dei polimeri (B03X), Analisi strumentale controllo dei materiali (C01A, I14A), Chimica fisica dei materiali (C02X), Fisica dello stato solido (B03X).

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

una nei raggruppamenti:

C01A Chimica analitica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;

una nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica;

B01A Fisica generale;

B03X Struttura della materia;

una nei raggruppamenti:

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;

C03X Chimica generale ed inorganica;

I13X Metallurgia.

Area strutturistica/cristallografica

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

Tali contenuti possono ritrovarsi in cristallografia e strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

una e mezza nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

D03A Mineralogia.

Formazione professionalizzante e tirocinio
(4.5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo, la formazione professionalizzante è costituita da 4.5 annualità:

una e mezza nel raggruppamento P02D Economia e organizzazione aziendale;

quattro scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio (vedi punto 4).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso un industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le università e gli enti interessati. Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematica connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come un'annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalita per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

6. *Esame di diploma.*

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà, consiste di una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

7. *Regolamento dei corsi di diploma.*

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica, e di area disciplinare di cui al punto 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali, i moduli didattici, le forme di tutoraggio, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma, sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 428.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICO PER LA DIAGNOSTICA APPLICATA AL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI.

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali.

Il corso di diploma è destinato alla formazione professionale di tecnici nel campo della diagnostica per il ripristino, restauro e la conservazione dei beni culturali, attraverso l'impiego di metodi e tecnologie specialistiche.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha durata triennale. Il numero programmato di studenti per anno accademico sarà stabilito con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'attività didattico-formativa si articola in quindici annualità equivalenti di insegnamento che comprendono corsi di lezione, esercitazioni e corsi di laboratorio. L'attività formativa può essere organizzata in moduli didattici. Il corso è articolato in una parte destinata alla formazione di base ed una parte professionalizzante con attività di tirocinio da effettuarsi attraverso

apposite convenzioni presso l'istituto centrale del restauro e laboratori del Ministero dei beni culturali o altri laboratori qualificati, cantieri di restauro o di scavo delle istituzioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, nonché presso qualificate industrie operanti nel settore dei beni culturali.

Le aree disciplinari con i settori scientifico-disciplinari di riferimento (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994), da cui prelevare i moduli di insegnamento sono di seguito riportate:

Area della formazione di base (10 moduli)

Area A - *Tecnico scientifica:*

settori scientifico-disciplinari: A01D, B01B, C03X, K05A, K05B.

Area B - *Storico-artistica e istituzionale:*

settori scientifico-disciplinari: L03B, L03D, L25A, L25B, L25C, L25D, M05X, M06A, M13X, M08E, N10X, P01B.

Area della formazione professionalizzante (15 moduli)

Area C - *Materiali costituenti beni culturali:*

settori scientifico-disciplinari: B03X, C02X, C05X, D03A, D03C, E01B, E02A, E02C, E03B, E05A, E12X, I14A.

Area D - *Metodi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali:*

settori scientifico-disciplinari: B01B, C01A, C11X, H13X.

Due dei moduli previsti nell'area della formazione professionalizzante possono essere scelti al di fuori dei settori scientifico-disciplinari indicati.

Nell'ambito degli insegnamenti attivati dovranno comunque essere forniti i fondamenti di: matematica, chimica generale ed inorganica, fisica, storia e tecnica del restauro, conservazione e trattamento dei materiali, archeologia e storia dell'arte.

L'attività di tirocinio non dovrà essere inferiore all'equivalente di 5 moduli didattici.

L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio, con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutoraggio, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il ricoscimento degli insegnamenti eseguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al corso di diploma sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di studio.

Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi indicati annualmente dalle strutture didattiche, secondo piani di studio approvati individualmente, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'esame finale per il conseguimento del diploma, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio della struttura didattica, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Gli esami di profitto superati nell'ambito del corso di diploma potranno essere riconosciuti validi dalla struttura didattica competente ai fini del conseguimento del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e del diploma universitario in operatore dei beni culturali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 luglio1999

Il rettore: COSSU

99A8065

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 7 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario

relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1997;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, e successive modificazioni e in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 27 ottobre 1998, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 5 e 12 marzo 1999;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 maggio 1999;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Le norme statutarie della scuola di specializzazione dell'area medica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli in malattie dell'apparato respiratorio - contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 e decreto rettorale 8 febbraio 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1989 e n. 88 del 15 aprile 1991 - sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento.

L'ordinamento stesso sarà successivamente inserito nel regolamento didattico di Ateneo, in fase di approvazione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Art. 1 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile)*.

È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nella Seconda Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2 *(Organizzazione, durata, norme di accesso)*.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la seguente struttura universitaria: l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio «Sergio Marcatili». Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione. Le predette strutture, non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, con un massimo totale di ventiquattro specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto dal Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

Art. 3 *(Piano di studi di addestramento professionale)*.

Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*.

Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:

E04B Biologia molecolare, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E05H Biochimica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07X Malattie dell'apparato respiratorio, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, L18C Linguistica inglese. Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 4 *(Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio)*.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio: il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie.

Art. 5 *(Esame di diploma)*.

L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 6 *(Norme finali)*.

Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nell'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

TABELLA *A* — *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. - AREA DELLA MEDICINA INTERNA.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle concessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini.

B. - AREA PROPEDEUTICA.

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, L18C Linguistica inglese; Informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C. - AREA DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biologia molecolare, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, D04A Patologia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

D. - AREA DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare

riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E. - AREA DELL'ENDOSCOPIA.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F18X Diagnostica per immagini.

F. - AREA DELLE EMERGENZE RESPIRATORIE.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia.

G. - AREA DELLA TUBERCOLOSI DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'APPARATO RESPIRATORIO.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinico-strumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07I Malattie infettive, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07X Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.

H. - AREA DELLA CLINICA DELLE MALATTIE RESPIRATORIE.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F23A Scienze infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia.

TABELLA *B — Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.*

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta, dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) ha seguito in vidoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio;

3) fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante;

5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 7 settembre 1999

Il rettore: GRELLA

99A8080

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, recante: «Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133», corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 1999).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

CAPO I

Art. 1.
Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa

1. È autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

2. Per tali scommesse il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli strumenti utilizzati per le scommesse ippiche e per quelle relative alle competizioni sportive organizzate dal CONI.

Riferimenti normativi:

— Il D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, concerne: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Il D.M. 2 giugno 1998, n. 174, concerne: «Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995», ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1998.

Art. 2.
Concessionari abilitati

1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 è consentita ai concessionari per l'accettazione, in locali allo scopo dedicati, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. Il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. L'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1 è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale. Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali è consentita solamente la scommessa a totalizzatore.

Riferimenti normativi:

— Per quanto concerne il D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, si veda nelle note all'art. 1.

— Per quanto concerne il D.M. 2 giugno 1998, n. 174, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

Art. 3.
Esercizio delle scommesse

1. Per l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

Riferimenti normativi:

— Per quanto concerne il D.M. 2 giugno 1998, n. 174, si veda nelle note all'art. 1.

Art. 4.
Revoca delle autorizzazioni

1. Il Ministero delle finanze revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1 nei casi in cui concessionari abilitati abbiano compiuto violazioni passibili di provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 2 giu-

gno 1999, n. 174, nonché nei casi in cui essi commettano gravi violazioni delle disposizioni contenute negli articoli del capo I del presente regolamento.

Riferimenti normativi:

— Per quanto concerne il D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3 *(Decadenza e revoca delle concessioni).* — 1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* dichiara la decadenza dalla concessione:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'art. 4, comma 4, ed all'art. 6, comma 3;

d) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'art. 4, comma 5, nonché della normativa tributaria.

2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'art. 2.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle società concessionarie ai sensi dell'art. 2359 del codice civile».

— Per quanto concerne il D.M. 2 giugno 1998, n. 174, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3, è il seguente:

«Art. 3 *(Decadenza e revoca delle concessioni).* — 1. Il CONI, d'intesa con il Ministero delle finanze, con propria delibera dichiara la decadenza dalla concessione:

a) quando è accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle condizioni stabilite per l'attribuzione della concessione dal presente regolamento o dal relativo bando;

b) quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 2;

c) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

d) per inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 7.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, il CONI revoca la concessione quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla convenzione, nonché dalla normativa tributaria.

3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione di detto provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci di controllo delle società concessionarie».

Art. 5.

Programma di accettazione delle scommesse

1. Sulla base dell'elenco delle discipline riguardanti le scommesse di cui all'articolo 2 il concessionario autorizzato redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. I concessionari autorizzati pubblicano settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.

2. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse è responsabilità dei concessionari abilitati all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali.

Art. 6.

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'erario.

Art. 7.

Attribuzione di aggi

1. Ai concessionari abilitati viene corrisposto per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 lo stesso aggio previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

2. L'aggio ai concessionari abilitati varierà al variare di quello previsto nelle convenzioni indicate al comma 1, salvo il diritto di recesso da parte dei concessionari.

Riferimenti normativi:

— Per quanto concerne il D.M. 2 giugno 1998, n. 174, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2, comma 4, è il seguente:

«4. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate, su proposta del CONI, le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9».

Art. 8.

Accettazione delle scommesse

1. I concessionari abilitati presentano, anche in via telematica, per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1, la dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale, recante l'indicazione dell'ufficio cui indirizzare la dichiarazione.

Art. 9.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del capo I del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è disciplinata secondo le modalità e mediante gli organi di cui all'articolo 38 del regolamento del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 74.

Riferimenti normativi:

— Per quanto concerne il D.M. 2 giugno 1998, n. 174, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 38 è il seguente:

«Art. 38 *(Soluzione delle controversie).* — 1. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all'autorità giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

2. La commissione decide, sentite le parti, entro quindici giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3. Nel caso di rigetto del reclamo può essere adita l'autorità giudiziaria ordinaria.

4. La commissione è composta da un magistrato appartenente all'ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di consigliere della Corte di cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle finanze, da un dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da due esperti proposti dal CONI.

5. Per ogni membro è nominato un supplente.

6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il presidente».

CAPO II

Art. 10.

Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore

1. È istituita la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101», collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A.

Art. 11.

Esercizio della scommessa

1. L'esercizio della scommessa denominata «Formula 101» è riservato al Ministero delle finanze.

2. L'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.

3. La concessione non può avere durata superiore a 6 anni ed è rinnovabile.

4. La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.

5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.

6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A., vanta diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 1 del presente regolamento, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno, è riservato, tramite apposita convenzione, alla F.I.A. ovvero ad altro soggetto dalla stessa delegato allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite e, ove occorra, la procedura di cui all'articolo 13, comma 9, del presente regolamento, sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

7. Qualora la F.I.A. abbia delegato altro soggetto allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle finanze al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa «Formula 101», secondo le modalità stabilite al capo II del presente regolamento. Tale approvazione è condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1999, n. 241, è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è il seguente:

«Art. 11 *(Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi).* — 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie, alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione».

Art. 12.

Caratteristiche della scommessa

1. La scommessa «Formula 101» consiste nel pronosticare le prime otto vetture classificate, secondo l'ordine di arrivo, nelle gare di Gran Premio del Campionato Mondiale di Formula Uno. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture ed i relativi piloti, che partecipano al Gran Premio è quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. in vigore. L'ordine d'arrivo è pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.

Art. 13.

Modalità di scommessa

1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito il seguente punteggio:

1° classificato: punti 17;

2° classificato: punti 15;

3° classificato: punti 14;

4° classificato: punti 13;
5° classificato: punti 12;
6° classificato: punti 11;
7° classificato: punti 10;
8° classificato: punti 9;
dal 9° classificato in poi: punti 0.

2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno che, per qualunque motivo, non partecipa al Gran Premio, riceve zero punti.

3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico è determinato dalla somma dei punti relativi alle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile è pari a «l0l».

4. Nel caso di parità dell'ordine di arrivo di due vetture, viene attribuito ad entrambe il punteggio ottenuto dalla media dei punteggi relativi alla posizione di classifica *ex aequo* ed a quella immediatamente successiva. L'ordine di arrivo prosegue dalla ulteriore posizione successiva. La medesima procedura si applica nel caso di *ex aequo* tra più di due vetture. Ai fini dell'attribuzione del punteggio alle vetture classificate *ex aequo* è indifferente l'ordine d'arrivo pronosticato dal giocatore.

5. Il montepremi è costituito dal 38 per cento della raccolta. Il 90 per cento del montepremi è ripartito in tre categorie: ORO, ARGENTO e BRONZO. Il rimanente 10 per cento del montepremi (Jackpot) è riservato ai giocatori che realizzano il punteggio massimo di «101». I premi di categoria ORO sono assegnati ai giocatori che realizzano il punteggio più alto. I premi di categoria ARGENTO sono assegnati ai giocatori che realizzano il secondo punteggio più alto. I premi di categoria BRONZO sono assegnati ai giocatori che realizzano il terzo punteggio più alto.

6. Il premio di categoria ORO è pari a venti volte il premio di categoria BRONZO. Il premio di categoria ARGENTO è pari a cinque volte il premio di categoria BRONZO. Per il calcolo del premio di categoria BRONZO si divide il 90 per cento del montepremi per il numero N così calcolato:

$N = (N1 \times 20) + (N2 \times 5) + (N3 \times 1)$ dove N1 corrisponde al numero delle colonne vincenti la categoria ORO, N2 corrisponde al numero delle colonne vincenti la categoria ARGENTO e N3 al numero delle colonne vincenti la categoria BRONZO.

7. Nel caso in cui per una scommessa oltre ai vincitori della categoria ORO non vi siano altri vincitori, ovvero oltre ai vincitori delle categorie ORO e ARGENTO non vi siano vincitori della categoria BRONZO, l'ammontare del montepremi viene sempre assegnato ai vincitori della o delle altre categorie, seguendo il calcolo di cui al comma 6. Qualora non si realizzino vincite, l'ammontare complessivo del montepremi destinato alle tre categorie si cumula con quello del concorso successivo e così di seguito fino alla scommessa in cui saranno realizzate vincite.

8. Nel caso in cui per una scommessa non sia realizzato il punteggio di «101», l'ammontare del Jackpot si cumula con quello della scommessa successiva e così di seguito. Nel caso in cui il Jackpot cumulato nelle precedenti scommesse superi il valore di 20 miliardi, la somma eccedente viene aggiunta alla somma destinata ai premi delle tre categorie ORO, ARGENTO e BRONZO. Se nell'ultima scommessa del campionato non si realizza il punteggio massimo di «101», l'importo dei Jackpot viene cumulato con quello delle tre categorie: ORO ARGENTO e BRONZO.

9. In assenza di vincite nell'ultima scommessa del calendario annuale dei Gran Premi, il montepremi cumulato è assegnato a 101 giocatori estraendo, secondo le modalità seguite per le lotterie nazionali, centouno numeri corrispondenti a quelli di altrettanti scontrini giocati in tale ultima scommessa. Per le giocate superiori alla giocata minima di due colonne il numero dello scontrino verrà registrato nel sistema per un numero di volte pari al rapporto tra il numero delle giocate effettuate e la giocata minima. L'estrazione è effettuata, sotto la propria responsabilità, dal Ministero delle finanze o da terzi sotto la diretta vigilanza dell'Amministrazione finanziaria. Dell'estrazione viene data comunicazione preventiva ai concessionari, che ne danno notizia nel Bollettino ufficiale delle vincite di cui al comma 2 dell'articolo 17.

10. In caso di annullamento di un Gran Premio, il montepremi cumulato è assegnato a 101 giocatori, con l'osservanza della procedura di cui al comma 9.

Art. 14.

Modalità di accettazione della scommessa

1. Le giocate sono effettuate utilizzando schedine contraddistinte dal logo «Formula 101» prodotte da ogni concessionario. Le schedine debbono presentare caratteristiche comuni, definite dalla F.I.A. in modo da garantire identiche modalità di gioco.

2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati dai concessionari.

3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa «Formula 101», in misura non superiore al 25 per cento del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa.

4. La giocata minima si compone di due colonne su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.

5. È altresì consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco.

6. Per ogni Gran Premio, la F.I.A. comunica agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonché l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.

7. La posta unitaria di scommessa è di L. 1.000 (pari a euro 0,52) per colonna, per le giocate effettuate fino a 10 minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali del Gran Premio, e di L. 2.000 (pari a euro 1,03) per le giocate effettuate successivamente.

8. Il giocatore è tenuto a corrispondere al raccoglitore del gioco, a titolo di rimborso spese e compenso, la somma di L. 70 (pari a euro 0,04) per ogni colonna, per le giocate effettuate fino a 10 minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali del Gran Premio, e di L. 140 (pari a euro 0,08) a colonna, per le giocate effettuate successivamente.

Art. 15.

Validità delle giocate

1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione.

2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascun Gran Premio gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero delle finanze. Nelle eventualità previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 13, detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, alla F.I.A.

Art. 16.

Rimborsi e reclami

1. Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, ovvero i dati non siano pervenuti ai centri di elaborazione dei concessionari, questi, salva la responsabilità dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 16. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui è avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.

3. Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può proporre reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario entro trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale.

4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al reclamante.

Art. 17.

Bollettino delle vincite

1. La F.I.A., per ogni corsa di Gran Premio, riceve da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonché sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo il numero delle colonne che hanno realizzato, rispettivamente, i tre punteggi più alti tra tutte le giocate raccolte. Sulla base dei dati ricevuti la F.I.A., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redige il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmette ad ogni concessionario nonché all'Amministrazione finanziaria.

2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione finanziaria concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.

3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria e è affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 18.

Pagamento delle vincite

1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.

2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a L. 4.500.000 (pari a euro 2.324,06) avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata.

3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a L. 4.500.000 (pari a euro 2.324,06) è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.

4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. accredita la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari

1. Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

a) l'incasso della raccolta;

b) il compenso di spettanza del raccoglitore;

c) l'importo delle vincite pagate;

d) l'importo delle vincite ancora da pagare;

e) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

2. Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

a) l'importo, di cui alla lettera *d)* del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite;

b) l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;

c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

Art. 20.

Versamenti dei raccoglitori ai concessionari

1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 19, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 9, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 19.

4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.

Art. 21.

Oneri e compensi

1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:

a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;

b) il compenso per il concessionario medesimo;

c) l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 18.

2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalità previste dall'atto di concessione.

3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, comma 6, del presente regolamento, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni Gran Premio, dalle somme dovute ai sensi del comma 1.

Riferimenti normativi:

— La legge 13 maggio 1999, n. 133, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» prevede, anche, la possibilità di introdurre, tramite decreto del Ministro delle finanze, l'accettazione di nuove scommesse legate a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e da quelle organizzate dal CONI. Il testo dell'art. 16 è il seguente:

«Art. 16 *(Giochi)*. — 1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Mnistro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 e attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

5. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975)».

Art. 22.

Canone di concessione

1. Il canone di concessione, di cui all'articolo 21, è calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:

a) 1° scaglione 3,00% sino a 500 miliardi di raccolta annua;

b) 2° scaglione 2,00% oltre 500 miliardi di raccolta annua.

Art. 23.

Versamento del prelievo e dell'imposta

1. Il prelievo relativo alla scommessa è pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo II del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

2. La F.I.A. provvede al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.

Riferimenti normativi:

— Il testo del decreto legislativo 23 dicembre 998, n. 504, reca «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288».

Art. 24.

Obbligo dei concessionari di rendiconto all'Amministrazione finanziaria

1. I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente all'Amministrazione finanziaria indicando gli elementi e secondo le modalità che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.

Art. 25.

Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria

1. L'Amministrazione finanziaria esercita la vigilanza sulla gestione della scommessa attraverso controlli sulle procedure di esercizio della stessa ed anche mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.

99A8112

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alle avvenute scadenze del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 30 settembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/11/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico i principi di buona pratica di laboratorio di cui alla direttiva 87/18/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 77 del 23 marzo 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 38 del 17 maggio 1999.

Il giorno 30 settembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/12/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico per la seconda volta l'allegato della direttiva 88/320/CEE del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 77 del 23 marzo 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 38 del 17 maggio 1999.

Il giorno 30 settembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/20/CE del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 80 del 25 marzo 1999.

99A8186

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 settembre 1999

Dollaro USA	1,0563
Yen giapponese	112,85
Dracma greca	328,45
Corona danese	7,4330
Corona svedese	8,6755
Sterlina	0,64300
Corona norvegese	8,2110
Corona ceca	35,608
Lira cipriota	0,57843
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,89
Zloty polacco	4,3422
Tallero sloveno	195,8939
Franco svizzero	1,6003
Dollaro canadese	1,5444
Dollaro australiano	1,6093
Dollaro neozelandese	2,0483
Rand sudafricano	6,3272

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8250

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantetina»

Con decreto n. 805/R.M. 5/391 del 19 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

PANTETINA:

50 capsule 300 mg - A.I.C. n. 009559 079.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8023

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucolitico»

Con decreto n. 805/R.M. 5/D390 del 18 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

MUCOLITICO:

30 confetti 60 mg - A.I.C. n. 023477 122;

60 confetti 60 mg - A.I.C. n. 023477 134;

60 bustine 60 mg - A.I.C. n. 023477 159.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8024

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carpantin»

Con decreto n. 805/R.M. 5/D389 del 18 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

CARPANTIN:

gocce orali 15 ml - A.I.C. n. 023386 055;

gocce orali 30 ml - A.I.C. n. 023386 067.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8025

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Festal»

Con decreto n. 805/R.M. 112/D392 del 20 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

FESTAL:

30 confetti - A.I.C. n. 004604 043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Hoechst AG (Germania).

99A8026

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artroreuma»

Con decreto n. 805/R.M. 73/D393 del 20 agosto 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ARTROREUMA:

30 bustine 300 mg - A.I.C. n. 028475 010;

10 supposte 300 mg - A.I.C. n. 028475 034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A8027

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bechitus»

Con decreto n. 800.5/R.M. 238/D412 del 24 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

BECHITUS:

20 compresse 75 mg - A.I.C. n. 033780 014;

flac. sospensione orale - A.I.C. n. 033780 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recofarma S.r.l., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A8159

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluibil».

Con decreto n. 800.5/R.M. 10/D413 del 24 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

FLUIBIL:

40 capsule 125 mg - A.I.C. n. 023317 035;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Zambon Italia S.r.l., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A8160

Sospensione di autorizzazione alla produzione di medicinali relativa alla S.I.F.R.A. Omeopatici S.r.l., in Firenze

Con decreto n. M-882 del 21 settembre 1999, è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, per gravi carenze igienico-sanitarie, l'autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici presso l'officina sottoindicata:

S.I.F.R.A. Omeopatici S.r.l., Via Torello da Strada, 7/9 - Firenze.

99A8113

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Conferimento di ricompensa al merito ambientale

Con decreto ministeriale 18 giugno 1999 è stata conferita la seguente ricompensa al merito ambientale.

Medaglia d'oro

Alla Bandiera del Corpo della Guardia di finanza con la motivazione: «Per aver fornito un impareggiabile apporto dalla difesa del patrimonio nazionale ambientale assicurando, attraverso capillari ed efficaci attività di controllo sul traffico di persone e merci in territorio nazionale e comunitario, una costante e penetrante azione di contrasto ad ogni tipologia di crimine ecologico.

Per aver sviluppato nel tempo le proprie peculiari caratteristiche di polizia economico finanziaria conseguendo eccezionali risultati nella prevenzione e repressione di innumerevoli violazioni a danno dell'Ambiente, spesso perpetrate unitamente a violazioni fiscali e connotate da pericolosissime sinergie tra criminalità organizzata e ambiente.

Per aver ottenuto risultati che sono cristallina testimonianza dell'impareggiabile e incondizionato impegno profuso dal Corpo anche nella difesa e salvaguardia del patrimonio ambientale fruibile da tutti

i cittadini quale valore fondamentale per la convivenza civile, costituendo sempre più un solido pilastro su cui fondare la profonda ammirazione e gratitudine che il Paese riserva all'Istituzione».

99A8133

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della Fondazione scuola nazionale di cinema

Con decreto interministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stato approvato lo statuto della Fondazione scuola nazionale di cinema come definitivamente adottato con delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del 7 aprile 1999.

99A8076

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferimento della concessione mineraria per feldspati denominata «Pian dell'Alberone», in comune di Valentano

Con decreto distrettuale 14 aprile 1999 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma e relativo disciplinare 19 marzo 1999, è stata conferita alla S.n.c. Fumoso Bruno, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01404240564, sede e domicilio fiscale in Montefiascone (Viterbo), via Carlo De Luca n. 93, c.a.p. 01027, la concessione mineraria per feldspati denominata «Pian dell'Alberone», in territorio del comune di Valentano, provincia di Viterbo, per la durata di dieci anni e sull'area di Ha 41.50.00 (ettari quarantuno ed are cinquanta).

99A8077

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Maratea

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 18 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 211, in data 16 luglio 1999, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale di sclassifica datato 2 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 in data 13 novembre 1997, nel senso che, l'area in questione, esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, avente una superficie di mq. 85, è riportata nel Nuovo catasto terreni del comune di Maratea, in località Fiumicello, al foglio n. 24; nuova particella n. 806, e ciò a rettifica della particella n. 231 erroneamente indicata nel precedente citato decreto datato 2 dicembre 1996.

99A8079

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 26781, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla società Cogeme S.p.a., con sede in Rovato (Brescia) e unità di Rovato (Brescia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento di cui sopra nonché l'esonero di cui sopra, decorrono dall'11 dicembre 1998, data della domanda della società in questione.

99A7914

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 26652 del 14 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, per l'ulteriore periodo dal 2 luglio 1996 al 3 novembre 1996, della ditta: S.r.l. Trony - gruppo Rinascente dal 4 novembre 1996 Mediaworld, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Grugliasco Torino.

Con decreto ministeriale n. 26653 del 14 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 1998 al 1° settembre 1998, della ditta: Conceria Vignola Nobile, con sede in Solofra (Avellino) e unità di stabilimento di Solofra (Avellino).

Con decreto ministeriale n. 26659 del 14 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 1999, della ditta: S.r.l. Cite, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone).

Con decreto ministeriale n. 26739 del 28 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, della ditta: S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza).

Con decreto ministeriale n. 26783 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta: S.p.a. Gruppo Ugo Mursia editore, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26784 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 novembre 1998 all'8 novembre 1999, della ditta: S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unità di uffici di Roma.

Con decreto ministeriale n. 26785 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 novembre 1998 al 1° novembre 1999, della ditta: S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Fonte Vivo (Prato).

Con decreto ministeriale n. 26786 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 14 settembre 1998 al 13 settembre 1999, della ditta: S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Casalnuovo (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 26787 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 gennaio 2000, della ditta: S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Virgilio (Mantova).

Con decreto ministeriale n. 26788 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 dicembre 1998 al 6 dicembre 1999, della ditta: S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Cremona.

Con decreto ministeriale n. 26789 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 giugno 1998 al 28 giugno 1999, della ditta: S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Pomezia (Roma).

Con decreto ministeriale n. 26790 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2000, della ditta: S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Podenzano (Piacenza).

Con decreto ministeriale n. 26793 del 30 luglio 1999 è accertata la condizione di cui all'art. 25, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 dicembre 1998, della ditta: S.p.a. Della Schiava editore, con sede in Milano e unità di Milano.

Con decreto ministeriale n. 26795 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 aprile 1998 al 19 aprile 1999, della ditta: S.p.a. Texal, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro).

Con decreto ministeriale n. 26797 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, della ditta: S.p.a. G.B. Erre Como, con sede in Turate (Como) e unità di Turate (Como).

Con decreto ministeriale n. 26800 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 novembre 1998 all'8 novembre 1999, della ditta: S.p.a. ICLA Costruzioni generali, con sede in Napoli e unità di Calcinato - Ponte S. Marco (Brescia), Cellole (Caserta), Cosenza - deposito ferroviario, Fiume Basento (Matera), Muro Lucano - Baragiano - Potenza zona ferroviaria (Potenza), Napoli uffici di sede (Napoli) - Napoli via Stadera - Lufrano lago Patria (Napoli), Perugia - casa circondariale, Rovereto (Trento), Serino e Calitri (Avellino), Terni, uffici di Roma (Roma).

Con decreto ministeriale n. 26801 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, della ditta: S.p.a. CMF (in liquidazione), con sede in Collesalvetti frazione Guasticce (Livorno) e unità di Guasticce (Livorno).

Con decreto ministeriale n. 26803 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 maggio 1995 al 2 ottobre 1995, della ditta: S.r.l. Fochi sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Siracusa.

Con decreto ministeriale n. 26805 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º dicembre 1998 al 30 novembre 1999, della ditta: S.p.a. I.C.I. Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli e unità di Battipaglia (Salerno), Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 26807 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 novembre 1998 al 22 novembre 1999, della ditta: S.p.a. Scac sud, con sede in Manoppello (Pescara) e unità di stabilimento di Santo Spirito (Bari).

Con decreto ministeriale n. 26808 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, della ditta: S.r.l. S.M.T., con sede in Massafra (Taranto) e unità di cantieri Belleli Offshore (Taranto), uffici Massafra (Taranto).

Con decreto ministeriale n. 26809 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1999 al 1º febbraio 2000, della ditta: S.c. a r.l. Nuova tessitura Mompiano, con sede in Suni (Nuoro) e unità di Suni (Nuoro).

Con decreto ministeriale n. 26810 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 novembre 1998 all'8 novembre 1999, della ditta: S.p.a. Knipping Italia, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Rozzano (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26819 del 30 luglio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 26 marzo 2000, della ditta: S.r.l. Co.Me.Sca., con sede in Scarperia (Firenze) e unità di Scarperia (Firenze).

99A7915

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto ministeriale n. 26666 del 14 luglio 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 23 settembre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Agrigento, imprese impegnate nei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

Con decreto ministeriale n. 26667 del 14 luglio 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 maggio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: imprese impegnate nei lavori di collegamento esterno fra i serbatoi di Monte Grifone e Petrazzi e collegamento Casuzze-Gabriele, area del comune di Palermo.

99A7911

Revoca del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti della S.c.r.l. Nuova Tessitura Mompiano, in Suni.

Con decreto ministeriale n. 26364 del 28 maggio 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate è revocato il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1999, n. 25663, adottato in favore dei dipendenti dalla S.c. a r.l. Nuova Tessitura Mompiano, con sede in Suni (Nuoro), e unità in Suni (Nuoro).

99A7912

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio di Benevento, con delibera n. 98 del 27 luglio 1999, ha nominato il dott. Giancarlo Russo, dirigente camerale, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

99A7992

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministro per le politiche comunitarie relativo al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante: «Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1999).

All'art. 5, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 8 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... prima della scadenza del termine di *sette* giorni previsto dal comma 1;», leggasi: «... prima della scadenza del termine di *dieci* giorni previsto dal comma 1;».

99A8114

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 7 settembre 1999 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente gli interventi di decongestionamento dell'Università di Torino. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 32, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della prima colonna, al rigo 35, dove è scritto: «*c.l.* operatore della pubblica amministrazione», leggasi: «*c.d.* operatore della pubblica amministrazione».

99A8115

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77